



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 691

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 febbraio 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 7

Plenaria » 11

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 126) » 16

Sottocommissione per i pareri » 16

Plenaria » 18

4^a - Difesa:

Sottocommissione per i pareri » 22

5^a - Bilancio:

Plenaria » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 159

7^a - Istruzione:

Plenaria » 182

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)</i>	<i>Pag.</i>	196
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i>	»	196
<i>Plenaria</i>	»	197
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 322)</i>	»	204
<i>Plenaria</i>	»	204
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	211
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	223
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	264
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	269
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 221)</i>	»	270
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	271
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	271

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	273

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	279
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	298
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	300

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	306

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza della Presidente della VII Commissione della Camera
PICCOLI NARDELLI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Valeria Fedeli.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Replica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 26 gennaio 2017, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 gennaio scorso, durante la quale – ricorda la presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI – era stato stabilito, in accordo con tutti i Gruppi parlamentari, di rinviare la replica della Ministra per riprogrammarla in modo strutturato. Comunica quindi che non saranno consentiti ulteriori interventi dei Gruppi parlamentari.

La ministra Valeria FEDELI svolge la sua replica.

Dopo un saluto del presidente della 7^a Commissione del Senato, senatore MARCUCCI, la presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, ringraziando la Ministra, autorizza il deposito del suo testo scritto e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri**181^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni: all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, ritiene necessario prevedere un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle prerogative ad esse riconosciute in materia; all'articolo 7-*septies*, comma 1, lettera *a*), capoverso «8-*bis*», invita a valutare l'opportunità di precisare se il trasferimento di beni confiscati in favore del patrimonio degli enti territoriali avvenga o meno a domanda degli stessi enti.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 1, la necessità che – nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle prerogative ad esse riconosciute in materia.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(624) *MARTELLI ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena*, fatto proprio dal gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) *Maria MUSSINI ed altri.* – *Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*

(1020) *Paola DE PIN ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena*

(2160) *BUEMI ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato*

(2163) *Paolo ROMANI ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano*

(2175) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

(2178) *MARCUCCI ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(2187) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

(2196) *GIROTTO ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza*

(2197) *LUCIDI ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la*

Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) TOSATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario*

(2547) Paola DE PIN ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

(2591) MOLINARI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca*

(Doc. XXII, n. 30) BARANI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(Doc. XXII, n. 37) CAPPELLETTI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob*

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**465^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore **MARAN (PD)** illustra il decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, reca le norme per l'istituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Come stabilito all'articolo 1, tali sezioni sono individuate presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.

L'articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano dotati di specifiche competenze e partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una specializzazione in materia.

All'articolo 3 sono elencate le materie di competenza delle sezioni specializzate, nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile. A tali sezioni sono assegnate le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini dell'Unione europea, in materia di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza, in materia di riconoscimento della protezione

internazionale o umanitaria, nonché in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'articolo 4 individua i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base regionale, mentre l'articolo 5 prevede che, nelle materie devolute alle sezioni specializzate, le competenze che la legge riserva al presidente del tribunale spettano al presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, reca disposizioni volte ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. In particolare, si individuano modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale; inoltre, si stabilisce con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile. Infine, si prevede che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale – diversamente da quanto stabilito con decreto legislativo n. 150 del 2011 – siano regolate dal rito camerale, per esigenze di speditezza e semplificazione.

L'articolo 7 apporta le modifiche necessarie per il coordinamento del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si stabilisce che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata con intento dilatorio, analogamente a quanto già previsto per il richiedente destinatario di un provvedimento di espulsione. Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo.

L'articolo 9 modifica il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. La norma appare necessaria per la chiusura della procedura di infrazione con in cui la Commissione europea ha con-

testato il mancato recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 51 del 2011.

L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007, con la disciplina delle nuove sezioni specializzate.

L'articolo 11 prevede un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati negli uffici sedi di sezioni specializzate di nuova istituzione, fino a un massimo di 20 unità, per affrontare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte di migranti presenti sul territorio nazionale, nonché gli ulteriori procedimenti giudiziari connessi al fenomeno dell'immigrazione.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato, da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi nonché programmi di inserimento lavorativo e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni assegnate al Dipartimento per la giustizia minorile in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Con l'articolo 14, si incrementa di 10 unità il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per potenziare la rete diplomatica e consolare in relazione alle accresciute esigenze derivanti dall'emergenza in materia di immigrazione.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

In particolare, l'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen di seconda generazione una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 16 novella il codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine di assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i procedimenti di espulsione, per motivi di or-

dine pubblico e di sicurezza nazionale, e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.

Con l'articolo 18, si modifica il testo in materia di immigrazione al fine di regolamentare il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, e di assicurare la gestione e il monitoraggio con modalità informatiche dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare.

L'articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri – che assumono la nuova denominazione di «centri di permanenza per il rimpatrio» – nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Inoltre, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il Capo IV comprende gli articoli da 20 a 23. In particolare, l'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto sullo stato di attuazione delle nuove norme; l'articolo 21 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria. Infine, l'articolo 23 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento in materia di contrasto dell'immigrazione illegale sia particolarmente complesso e, quindi, meritevole di un esame approfondito. Tuttavia, a suo avviso, il dibattito non può esaurirsi in sede di valutazione dei presupposti di costituzionalità. Infatti, il decreto-legge, sebbene sia stato assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, reca misure attinenti all'ordine pubblico, al diritto di asilo, all'immigrazione, che coinvolgono la competenza della Commissione affari costituzionali, la quale non solo sta svolgendo un'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione ma sulla medesima materia ha esaminato numerosi atti normativi comunitari.

Pertanto, ritiene opportuno richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge di conversione alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni della senatrice Bernini. Infatti, sebbene le norme riguardanti l'istituzione delle sezioni specializzate, nonché la procedura per la decisione delle controversie in materia siano di competenza della Commissione giustizia, è altresì indubbio che le disposizioni sul trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e sulle operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, nonché le questioni in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sono strettamente attinenti all'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda l'intenso lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione affari costituzionali sulle modifiche al regolamento di Dublino, sui temi dell'accoglienza dei rifugiati e del riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione internazionale, sulla cosiddetta «Agenda europea sulla migrazione» e sui reinseguimenti dei migranti. Pertanto, ritiene opportuno che il decreto-legge sia esaminato dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene comprensibile la scelta, compiuta dal Presidente del Senato, di assegnare alla Commissione giustizia l'esame in sede referente del provvedimento, volto a istituire sezioni specializzate per l'esame di controversie in materia di immigrazione, da definire mediante procedimento camerale.

Tuttavia, occorre riconoscere che il decreto-legge contiene anche disposizioni in tema di immigrazione che riguardano i diritti soggettivi dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Pertanto, ritenendo che tali argomenti siano strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali, conviene sulla proposta avanzata dalla senatrice Bernini.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ricorda che la Commissione affari costituzionali, in questa legislatura, ha esaminato con particolare attenzione i temi concernenti l'immigrazione. Pertanto sarebbe opportuno, a suo avviso, che un provvedimento così rilevante sia esaminato congiuntamente dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

Il vice presidente TORRISI, acquisito l'orientamento dei Gruppi e condividendo le ragioni esposte, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato di valutare una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 1978 E 1765 (ACCESSO DEL FIGLIO ALLE INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ
DEI GENITORI)*

Sottocommissione per i pareri

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(624) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento;

(895) *Maria MUSSINI ed altri.* – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A;

(1020) *Paola DE PIN ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena;

(2160) *BUEMI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato;

(2163) *Paolo ROMANI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano;

(2175) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;

(2178) *MARCUCCI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori;

(2187) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;

(2196) *GIROTTO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza;

(2197) *LUCIDI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia;

(2202) *TOSATO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario;

(2547) *Paola DE PIN ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia;

(2591) *MOLINARI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca;

(Doc. XXII, n. 30) *BARANI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori;

(Doc. XXII, n. 37) *CAPPELLETTI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob: esame e rinvio.

Plenaria**369^a Seduta***Presidenza del Presidente***D'ASCOLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 16,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Esame e rinvio)

Il senatore CASSON (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016, ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Nel merito l'atto si compone di 26 articoli suddivisi in 4 Titoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento: la compiuta attuazione della Convenzione di Bruxelles. È opportuno osservare che le disposizioni della Convenzione (e quindi la disciplina recata dall'atto in esame), con riguardo ai Paesi membri dell'Unione europea, sono destinate ad essere sostituite dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale a decorrere dal 22 maggio 2017.

L'articolo 2 introduce alcune definizioni, esplicitando il significato delle parole-chiave attorno a cui ruota la disciplina dettata dal decreto legislativo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la cooperazione con riguardo ai procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. Più nel dettaglio l'articolo 3 prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono chiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla

autorità competente di altro Stato Parte, il compimento degli atti di accertamento previsti dall'articolo 13 della Legge n. 689 del 1981. L'articolo 4, invece, disciplina l'ipotesi di richieste provenienti da uno Stato Parte.

L'articolo 5 prevede il principio generale della notificazione a mezzo del servizio postale sia in materia penale, sia nell'ambito di procedimenti amministrativi. Più in particolare la disposizione stabilisce che, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo debbano essere effettuate a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC se possibile. Qualora la notificazione a mezzo posta non sia possibile l'autorità che procede può fare richiesta di assistenza all'autorità competente di altro Stato Parte affinché provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalità diverse.

L'articolo 6 attribuisce al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata il compito di provvedere sulle richieste di assistenza (procedura passiva) relative alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo.

L'articolo 7 detta le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza tra le autorità giudiziarie degli Stati. Tali richieste devono essere trasmesse dall'autorità giudiziaria direttamente all'autorità competente dello Stato Parte, unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia.

La disposizione successiva (articolo 8) disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria, individuando in primo luogo quale autorità giudiziaria competente il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. L'esecuzione dell'atto probatorio richiesto avviene secondo le forme richieste dall'autorità giudiziaria istante, a condizione che esse non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

L'articolo 9 disciplina lo scambio spontaneo e diretto di informazioni e di atti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi tra autorità competenti degli Stati Parte. Le informazioni e gli atti scambiati sono utilizzabili nei limiti indicati dall'autorità competente dello Stato parte .

L'articolo 10 interviene in materia di restituzione delle cose sequestrate prevedendo che, fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) con riguardo ai beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, il pubblico ministero provvede sulla richiesta di uno Stato parte di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato oggetto di sequestro.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano il trasferimento temporaneo rispettivamente di persone detenute in uno degli Stati Parte nel territorio nazionale e di persone detenute in Italia o in altro Stato Parte. Il trasferimento

temporaneo è in tutti e due i casi subordinato al consenso della persona detenuta.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano, poi, la richiesta di audizione mediante videoconferenza dell'indagato, dell'imputato, dei testi e dei consulenti tecnici o dei periti. L'audizione richiesta da uno Stato Parte deve avvenire sempre nel rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato Parte. Al testimone è comunque assicurata la facoltà di astenersi nei casi previsti della legge italiana. La richiesta di audizione in uno Stato Parte è richiesta dall'autorità giudiziaria italiana nei casi tassativi previsti dalla legge ovvero quando ricorrono giustificati motivi che rendono inopportuna la presenza, anche temporanea, della persona interessata sul territorio nazionale.

Nell'articolo 15 si prevede, invece, l'audizione richiesta da uno Stato Parte del testimone, del consulente tecnico o del perito mediante conferenza telefonica qualora vi sia il consenso alla conferenza da parte dei suddetti soggetti .

Gli articoli successivi (16 e 17) dispongono per i casi delle cosiddette «consegne sorvegliate» transfrontaliere di materiale e delle operazioni compiute sotto copertura da personale infiltrato ai fini dell'acquisizione di elementi indiziari e probatori, rinviando alle modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). In particolare con riguardo all'articolo 17 si prevede che il funzionario dell'autorità dello Stato Parte che partecipa nei territorio nazionale alle operazioni di infiltrazione assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della citata legge n. 146.

L'articolo 18 è volto ad assicurare la possibilità della costituzione di squadre investigative nell'ambito dei rapporti di cooperazione così come già regolata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, in attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio.

Il Titolo III reca la disciplina relativa all'attività investigativa e di utilizzazione del materiale probatorio svolte attraverso le operazioni di intercettazioni telefoniche. In particolare vengono disciplinati l'esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete (articolo 19) e previo controllo del giudice (articolo 20), l'esecuzione di un'intercettazione disposta da uno Stato Parte nel territorio dello Stato (articolo 21), la richiesta di assistenza (articolo 22) e la notifica a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione (articolo 23).

Ai sensi dell'articolo 24 il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel codice della *privacy*.

Gli articoli 25 e 26 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore osserva infine che nell'ambito della discussione generale potranno essere approfondite alcune delicate tematiche sottese al provvedimento, quali quelle relative all'applicazione di sanzioni amministrative,

alla cooperazione tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati per lo scambio di informazioni e alle intercettazioni delle comunicazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria**699^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO informa di aver trasmesso la relazione tecnica sul testo, verificata positivamente con diverse condizioni, consistenti in puntuali riformulazioni dell'articolato.

Il presidente TONINI conferma che la relazione tecnica è pervenuta ed è a disposizione dei senatori.

La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva come la condizione prescritta all'articolo 7, consistente nella sostituzione della parola «promuovere» con «possono promuovere» rischi di minare l'efficacia della norma,

dal momento che lo svolgimento di attività facoltativa si scontra verosimilmente con le difficoltà di bilancio degli enti locali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a proposito della medesima condizione, ritiene giustificata l'osservazione della Ragioneria generale dello Stato e, anzi, considera ancora insufficienti le cautele adottate a tutela della finanza pubblica. Con l'occasione chiede un chiarimento al Governo a proposito della discrepanza tra il numero totale di minori non accompagnati, pari a 17 mila, e quelli assistiti secondo il provvedimento, che risultano poco più di mille.

Il vice ministro MORANDO precisa, quanto alla richiesta della senatrice Comaroli, che il provvedimento fa riferimento al maggior afflusso di minori stranieri, scontando quelli già compresi dalla legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore BROGLIA (*PD*) propone di esprimere un parere non ostativo, condizionato al recepimento delle modifiche segnalate dal Governo, e così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-*bis*, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere";

– all'articolo 7, comma 1, dopo il capoverso 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.";

– all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "e alle risorse" con le seguenti: "ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse";

– all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017";

– all'articolo 17, sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

– all'articolo 21, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) svolge una dichiarazione di voto contrario, ritenendo che, a prescindere dal merito, il provvedimento nella sua forma attuale presenta chiare scoperture e causerà pertanto problemi per la finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 5.2/6, 5.2/22, 5.2/30 e 6.3/3, che ritiene onerose. Al contrario considera neutrale per la finanza pubblica il subemendamento 5.2/19. Oltre alle proposte individuate dal relatore, segnala l'emendamento 2.2: esso amplia la platea dei soggetti tutelati anche ai minori apolidi. Al riguardo sono pervenute obiezioni da parte della Ragioneria generale dello Stato, seguite da precisazioni del Ministero dell'interno, il quale considera gli apolidi già compresi nella categoria degli stranieri, ai fini di cui trattasi. Ritiene, quindi, necessario tenere conto delle argomentazioni dell'Amministrazione di settore. In tal caso, dunque, l'emendamento risulterebbe non oneroso ma, piuttosto, ultroneo rispetto al quadro normativo vigente.

Il PRESIDENTE considera possibile esprimere la preoccupazione sistematica ora esposta con un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene non assentibile in assenza di relazione tecnica anche l'emendamento 5.2, mentre valuta direttamente onerose le proposte 19.0.1 e 19.0.1/1.

Il RELATORE, alla luce di quanto emerso, propone di esprimere un parere così formulato sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/22, 5.2/30, 5.2, 6.3/3, 19.0.1/1 e 19.0.1. Il parere è altresì di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2) trasmesso al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che su tale proposta occorre acquisire una relazione tecnica. Ricorda, inoltre, che sulla prima versione della medesima era già stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO riferisce di essere ancora in attesa di elementi per la relazione tecnica.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, ferma restando la possibilità di una sua revisione qualora dovesse pervenire la predetta relazione.

La Commissione approva.

(624) MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

(2175) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2178) *MARCUCCI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) *GIROTTO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza

(2197) *LUCIDI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) *TOSATO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(2547) *Paola DE PIN ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2591) *MOLINARI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

(Doc. XXII, n. 30) *BARANI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 37) *CAPPELLETTI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra i disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che non vi sono osservazioni da formulare posto, che gli oneri di funzionamento della istituenda Commissione sono posti a carico dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE invita a intervenire, a conclusione della discussione generale, i senatori che intendano farlo. Informa inoltre che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Segnala che il senatore Lai è assente in ragione di un impegno istituzionale all'estero assunto da tempo e non rinviabile e che pertanto farà lui le veci del relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al Governo di voler chiarire le circostanze dell'intervento riguardante la cassa integrazione a favore dei dipendenti Ilva: si apprende infatti che verrebbero corrisposti trattamenti più elevati rispetto agli altri lavoratori dipendenti e esprime il timore che ciò rappresenti una discriminazione non giustificata. Esprime inoltre perplessità sulle norme riguardanti la gestione commissariale. Segnala infine la propria preoccupazione per le deroghe concesse in ambito di procedure di gara, riportando i timori di coloro che segnalano il rischio di vanificare i risparmi connessi alle assegnazioni tramite evidenza pubblica.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) critica le scelte del Governo accolte nel provvedimento in discussione, evidenziando l'arbitrarietà degli interventi promossi rispetto alle esigenze di altre aree del Mezzogiorno in condizioni analoghe a quelle considerate dal provvedimento. Cita al riguardo il sud-est della Sicilia e le aree di Augusta e Gela in particolare, ove i danni ambientali derivanti dall'industria petrolchimica sono stati altrettanto gravi, ma non vi sono programmi di sostegno alle popolazioni. Sostiene inoltre l'assenza dei presupposti per l'adozione di un decreto-legge rispetto alla parte riguardante il vertice G7 di quest'anno, dal momento che il suo svolgimento era ampiamente previsto, in omaggio al criterio turnario. Ritiene peraltro che l'abuso della decretazione d'urgenza costituisca una cifra caratterizzante del Governo in carica, dal momento che risulta inattuata gran parte delle norme inserite nei diversi decreti-legge, a conferma dell'improprietà dello strumento.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il ministro DE VINCENTI, intervenendo in replica, fornisce riscontro alle segnalazioni della senatrice Comaroli, precisando che l'intervento sulla cassa integrazione è limitato al solo anno 2017, ed è strettamente connesso al processo di cessione dell'azienda. Quanto ai suoi contenuti specifici, esso ha funzione di riequilibrio rispetto ai trattamenti corrisposti ad altri stabilimenti del Gruppo Ilva, determinati con un accordo riferito ai lavoratori in servizio a Cornigliano. Quanto alla notazione critica riguardante il commissario straordinario per la realizzazione dei depuratori, assicura che sarà prevista una relazione sull'operato della gestione e che l'attività del commissario in questione sarà oggetto di puntuale monitoraggio e controllo da parte del Governo. Ritiene comunque di condividere la richiesta di attenzione della senatrice Comaroli, in un'ottica di trasparenza delle gestioni commissariali. Quanto allo svolgimento del vertice G7, conferma che nel testo vi è un riferimento alla possibilità di utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, esigenza dettata dalla ristrettezza dei tempi e, in ogni caso, sottoposta a previa autorizzazione. Quanto alle osservazioni del senatore Giovanni Mauro, precisa che il carattere di urgenza è conferito alle disposizioni sul G7 dalla necessità di realizzare infrastrutture nell'area di Taormina nei ristretti tempi rimasti. Non condivide l'obiezione circa l'arbitrarietà degli interventi scelti, dal momento che sull'area di Gela è attivo un accordo di programma volto ad attività di reinvestimento da parte dell'Eni, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la logistica; l'accordo di programma è costantemente monitorato dal relativo Comitato. Conclude riferendo che nel Patto per la Regione Siciliana sono contenuti ulteriori interventi già individuati a beneficio delle medesime aree.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), apprezzata l'assenza di margini per la modifica del testo, propone di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti che saranno tutti respinti e di concentrare l'attenzione della Commissione sugli ordini del giorno che potrebbero trovare accoglimento da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, essi si intendono tutti illustrati.

Il PRESIDENTE, relatore facente funzione, stante la nota ristrettezza di tempi per l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, invita al ritiro di tutti gli emendamenti esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il ministro DE VINCENTI esprime altresì parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

La senatrice MANGILI (*M5S*), preso atto del parere contrario a qualsiasi proposta di modifica, chiede una breve sospensione al fine di individuare gli emendamenti da ritirare e trasformare in ordini del giorno da sottoporre all'attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 15,30.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,30.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7-bis.0.3, che contestualmente ritira e trasforma nell'ordine del giorno G/2692/31/5, pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara di ritirare gli emendamenti 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.3 e 5-bis.4 e di trasformarli nell'ordine del giorno G/2692/32/5, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l'emendamento 1.16, a sua volta trasformato nell'ordine del giorno G/2692/33/5, pubblicato in allegato.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1-bis.0.2, 1-bis.0.4 e 5.7, dichiarando di trasformarli contestualmente negli ordini del giorno G/2962/34/5, G/2962/35/5 e G/2962/36/5, pubblicati in allegato.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpE)*) ritira le proposte 4-ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5 e 3-quinquies.0.6, trasformandoli negli ordini del giorno G/2962/37/5, G/2962/38/5, G/2962/39/5 e G/2962/40/5, pubblicati in allegato.

Concorde all'unanimità la Commissione, con un'unica votazione, verificata la presenza del prescritto numero legale, si intendono respinti tutti gli emendamenti rimanenti.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si rimette alle valutazioni del Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/2692/1/5, purché sia ridotto l'impegno al solo terzo punto e ad una mera valutazione dell'opportunità.

La senatrice LEZZI (*M5S*), dopo averlo sottoscritto, dichiara di non poter accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Ministro e insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta pertanto respinto.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2962/2/5, G/2962/6/5 e G/2962/7/5, che posti separatamente in votazione risultano respinti.

Esprime invece parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/3/5 purché l'impegno sia limitato a «valutare l'opportunità».

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'ordine del giorno e accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2692/3/5 (testo 2) risulta accolto.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2692/4/5 e G/2692/5/5. Esprime invece avviso contrario sull'ordine del giorno G/2692/8/5.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando l'inopportunità dell'intervento sui porti di Augusta e Catania, posto in essere dalla Regione siciliana e a suo avviso avallato acriticamente dal Governo. Insiste peraltro per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/2692/8/5 è posto ai voti e risulta respinto.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2692/9/5 e G/2692/19/5 purché siano limitati a «valutare l'opportunità».

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli ordini del giorno e accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

Gli ordini del giorno G/2692/9/5 (testo 2) e G/2692/19/5 (testo 2) risultano accolti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/13/5, che risulta pertanto accolto. Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G/2692/10/5, G/2692/12/5, G/2692/17/5, G/2692/18/5, G/2692/20/5, G/2692/21/5 e G/2692/22/5, i quali posti in votazione su richiesta dei presentatori risultano respinti.

Ritiene invece necessaria ai fini del suo accoglimento una riformulazione dell'ordine del giorno G/2692/11/5, volta a far rientrare l'impegno nell'ambito del finanziamento ordinario per l'anno 2017. In assenza del proponente, l'ordine del giorno si intende non accolto.

Propone altresì la riformulazione dei dispositivi degli ordini del giorno G/2692/14/5, G/2692/15/5 e G/2692/16/5, i cui testi sono pubblicati in allegato.

La senatrice MANGILI (*M5S*) accoglie, sottoscrivendolo, la riformulazione dell'ordine del giorno G/2692/14/5.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive a sua volta l'ordine del giorno G/2692/15/5 e accoglie la riformulazione proposta dal Governo, così come la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno.

Gli ordini del giorno in questione si intendono pertanto accolti.

Il ministro DE VINCENTI propone di riformulare l'ordine del giorno G/2692/23/5 limitandolo il dispositivo ad una valutazione della possibilità, comunque nell'ambito della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'ordine del giorno e accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) aggiunge altresì la propria firma all'ordine del giorno riformulato.

L'ordine del giorno G/2692/23/5 (testo 2) risulta accolto.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2692/24/5 e G/2692/32/5. Propone altresì la riformulazione dei dispositivi degli ordini del giorno G/2692/25/5, G/2692/26/5, G/2692/27/5, G/2692/30/5 e G/2692/31/5.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BELLOT (*Misto-Fare!*) accettano la riformulazione degli ordini del giorno a loro firma in un testo 2 pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno così riformulati si intendono pertanto accolti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2692/28/5 e G/2692/29/5 che posti ai voti su richiesta dei presentatori, sono respinti. Dichiara di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2692/33/5, G/2692/34/5 e G/2692/35/5.

Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2692/36/5, che posto ai voti risulta respinto. Esprime invece parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/38/5, previa riformulazione, pubblicata in allegato.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpE)*) accetta la riformulazione e l'ordine del giorno G/2692/38/5 (testo 2) è pertanto accolto. Ritira quindi gli ordini G/2692/37/5 e G/2692/39/5.

Il ministro DE VINCENTI dichiara infine di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2692/40/5.

Il PRESIDENTE, nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, propone una sospensione della seduta, preannunciando che chiederà al Presidente del Senato una sospensione dei lavori dell'Assemblea per concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione conviene

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,15.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando l'orientamento negativo del proprio Gruppo sul provvedimento. Esprime il proprio disappunto per le critiche rivolte dal rappresentante del Governo, nell'ambito della discussione generale, alle osservazioni che ha ritenuto di avanzare al testo. Al riguardo ribadisce la propria censura all'articolo 3 del provvedimento, che appare di carattere personalistico, dal momento che riferisce le competenze della precedente figura di sottosegretario all'attuale Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Conferma anche la precedente notazione critica sull'articolo 7, che costituisce deroga rispetto alle ordinarie procedure, come ammesso dalla stessa documentazione fornita dall'Anac. Peraltro, ribadisce la singolarità di interventi ritenuti imprevedibili ma riferiti alla presidenza del G7 di quest'anno, che era nota da lungo tempo essendo disciplinata da un criterio di turnazione. Quanto alla questione relativa all'Ilva, considera particolarmente grave la situazione concernente l'impiego di somme nella disponibilità della proprietà Riva, il cui rientro in Italia è divenuto assai più incerto dopo la mancata accettazione del patteggiamento da parte del tribunale di Milano. Conferma a proposito che in un precedente intervento legislativo erano previste misure di risanamento ambientale pari a 800 milioni di euro coperti con le somme in questione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia altresì un voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando il metodo utilizzato, che ha reso impossibili miglioramenti del testo in seconda lettura, e il merito delle questioni, dal momento che si è dato corpo a un intervento legislativo deludente e parziale. Auspica che in futuro il Governo affronti le problematiche del Mezzogiorno in modo più efficace e concreto.

La Commissione approva infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere al Presidente del Senato lo svolgimento della relazione in forma orale.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 22 febbraio, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2692****(al testo del decreto-legge)****ordini del giorno****G/2692/1/5**

CASTALDI, GIROTTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2692,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Il medesimo articolo interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad esso strettamente connessi;

considerato che:

come emerge dal documento intitolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione PeaceLink di Taranto e consegnato alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato in occasione della sua visita a Taranto il 26 Gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando

comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permanga grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del Pm10;

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SIST1 (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato l'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, NO₂ e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati;

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 2008/1/CE (c.d. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2016;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e i gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G/2692/2/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del Piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO₂ al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO₂ ultraridotte.

G/2692/3/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premessi che:

la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un requisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete;

la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento;

l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

G/2692/3/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premessi che:

la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un requisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete;

la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento;

l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

G/2692/4/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni

di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 191 del 2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un Piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

nell'ambito di attuazione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

G/2692/5/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n.191 del 2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni;

tale progetto che è inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale perma-

nente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;

nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, a prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.

G/2692/6/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;

è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;

il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul

territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

G/2692/7/5

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

ritenute insufficienti le misure introdotte, in particolar modo quelle proposte al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali,

impegna il Governo:

a riassegnare alla città di Augusta la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, in rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

G/2692/8/5

ALICATA, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premessi che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato un decreto con cui stabilisce che la sede della nuova Autorità portuale di Sistema della Sicilia Sud-Orientale è individuata, per i prossimi due anni, nel porto di Catania;

tale decisione appare in palese contrasto con i criteri assunti dalla Comunità europea, dallo stesso Governo e dal Ministero per le infrastrutture e trasporti, tenuto conto che le sedi delle Nuove Autorità Portuali di Sistema devono corrispondere con la mappa italiana dei Porti Core;

il Porto Core era e rimane quello di Augusta e rimangono gravemente incomprensibili le ragioni di una scelta diversa;

il decreto ministeriale è stato adottato in forza del parere del Presidente della Regione Siciliana con nota del 12 settembre 2016;

le motivazioni addotte dal Presidente della Regione e condivise dal Ministro appaiono clamorosamente prive di fondamento, essendo il porto di Augusta individuato e classificato, sulla base di rigorosi parametri e criteri europei, Porto Core;

il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato in questi giorni la volontà di modificare il proprio parere e chiedere al Ministro di sospendere la decisione di spostamento della sede a Catania, alla luce delle motivate e comprovate proteste del territorio in tutte le sue articolazioni istituzionali, economiche, sociali e politiche;

si ritiene fondamentale evitare ogni forma di contrasto campanilistico mentre il futuro delle attività portuali e marittime del territorio rimane quella della integrazione e della specificità dei singoli scali portuali;

in ragione delle caratteristiche oggettive degli scali in questione quali aree, banchine, spazi, fondali, attività e potenzialità, la sede della nuova Autorità Portuale di Sistema della Sicilia sud-orientale non può che essere Augusta;

nell'assise straordinaria svoltasi nei giorni scorsi, i Consigli Comunali Aperti di Augusta, Siracusa, Priolo e Melilli hanno manifestato viviate proteste contro il decreto, avanzando richiesta forte e unitaria a favore di Augusta;

venerdì 10 febbraio u.s., è stata convocata dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie una giornata di mobilitazione generale con manifestazione ad Augusta, che ha già visto l'adesione degli Enti Locali, Associazioni Professionali, forze politiche e deputazione regionale e nazionali;

la tensione crescente potrebbe causare, nei prossimi giorni, il blocco a tempo indeterminato di tutte le attività portuali e marittime con conseguenze davvero drammatiche per tutto il Paese, considerando che Augusta rimane il porto in Italia con la maggiore attività industriale nel settore petrolifero,

impegna il Governo:

a valutare con obiettiva urgenza la necessità di revocare il provvedimento che assegna la sede della costituenda A.d.S.P. presso il porto di Catania, prevedendo la riassegnazione della sede dell'Autorità di Sistema Portuale, alla città di Augusta, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

G/2692/9/5 (testo 2)

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

G/2692/9/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

G/2692/10/5

COMAROLI, DIVINA

Il senato,

in sede di conversione del decreto legge recante «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»:

premessi che:

l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per l'anno in corso al fine di integrare il trattamento economico di sostegno dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia

avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

rilevato che tale disposizione determina una evidente iniquità tra l'Ilva e le altre realtà produttive;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per provvedere all'integrazione dei trattamenti salariali straordinari anche per tutti gli altri lavoratori che, in base alla normativa vigente, usufruirebbero di un trattamento economico deteriore.

G/2692/11/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

premesso che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo;

impegna il Governo:

adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

G/2692/12/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

nell'ambito dell'esame del decreto legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 5, che prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno in corso;

preso atto della necessità di integrare le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuite alle regioni a decorrere dallo gennaio 2016;

ricordato che la legge 232/2016 prevede un contributo di 70 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio stesso;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo politiche per la non autosufficienza anche per l'esercizio delle funzioni per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

G/2692/13/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'istituzione in via sperimentale, del programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo è da considerarsi una occasione importante di promozione;

il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019. In particolare, è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Allo stesso tempo, la finalità è anche quella di favorire lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, in tutte le fasi delle procedure per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, siano individuate misure che assicurino l'evidenza pubblica, anche attraverso le piattaforme informatiche del Ministero.

G/2692/14/5 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-bis prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche distorti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così l'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie in favore della promozione della didattica e della ricerca in favore delle università del Mezzogiorno.

G/2692/14/5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-bis prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche distorti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così l'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie, o che riservino una quota di fondi esistenti, in favore delle Università del Mezzogiorno che versano in gravi condizioni finanziarie;

ad adottare misure, anche di carattere normativo, che incentivino gli Atenei a dotarsi di strutture e di consulenti finalizzati alla progettazione e alla raccolta fondi.

G/2692/15/5 (testo 2)

ORELLANA, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola me-

dianche adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comu-

nicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 10 gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziato, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giòva inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c*), della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*) della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze;

impegna il Governo a:

chiarire, per quanto di propria competenza, i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G/2692/15/5

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 10 gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla

predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziato, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giòva inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c*), della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*) della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze;

impegna il Governo a:

chiarire definitivamente i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G/2692/16/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

impegna il Governo:

ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle zone economiche speciali.

G/2692/16/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per la creazione di ZES in Lombardia; Veneto e Piemonte, anche promuovendone l'autorizzazione al tavolo di confronto con l'unione europea.

G/2692/17/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-*quater* del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il mezzogiorno e la Puglia in particolare nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017.

G/2692/18/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premessi che:

l'articolo 7-quater del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016;

le imprese di Banqueting svolgono contemporaneamente più attività oggi ammesse al beneficio del credito di imposta singolarmente, che però escludono l'attività complessa del Banqueting;

l'inclusione di queste attività risponde anche alla necessità di garantire lo sviluppo economico e dell'occupazione nel nostro paese tenuto anche conto del fatto che il Banqueting genera occupazione e sviluppo in molte imprese comprese nella sua filiera produttiva,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a estendere i benefici del credito di imposta anche alle imprese di Banqueting.

G/2692/19/5 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premessi che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con rife-

rimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2692/19/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2692/20/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante Il Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a rilanciare la competitività del settore del Banqueting, attraverso;

specifiche misure di incentivazione e definizione delle attività, delle iniziative, delle categorie di imprese, del valore minimo degli investimenti e delle spese ammissibili all'agevolazione;

il riconoscimento ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

G/2692/21/5

MILO

Il Senato,

Premesso che:

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016), contiene la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, che regola i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

in primo luogo, in particolare, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 5 prevede «principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»; in base a tale articolo una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte alcune condizioni elencate nello stesso articolo;

in secondo luogo, il decreto legislativo, all'articolo 192, disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, prevede che «a decorrere dal 10 luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate» e permette quindi ai Comuni di continuare ad avvalersi della riscossione nazionale con riferimento a tutte quelle attività gestite da Equitalia mediante la proroga, adottando apposita deliberazione entro il 1 giugno 2017;

impegna il Governo:

a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, in quanto palesemente in contrasto con gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/2692/22/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico; l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

appare altresì opportuno garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra chiamato, evitando quelle ingiustificate disparità tra regione e regione nelle modalità di

erogazione dei medicinali che di fatto impediscono l'accesso indiscriminato ai livelli essenziali di essenziali (LEA);

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero;

ad adottare le necessarie misure per garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra richiamato, nel pieno rispetto del dettato Costituzionale e del principio di universalità dell'assistenza sanitaria pubblica.

G/2692/23/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 – recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute»

alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili – o non trattabili in modo adeguato – con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce un centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G/2692/23/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammmodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 – recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – per

il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili – o non trattabili in modo adeguato – con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce un centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G/2692/24/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

la mobilità sanitaria interregionale è un effettivo e importante disagio che si pone a carico dei cittadini alla ricerca di cure efficaci e fruibili;

negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le Regioni con forte capacità di attrazione hanno incrementato il saldo netto di pazienti e quelle con scarsa capacità di attrazione hanno perso ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti provenienti da altre Regioni rispetto al totale dei ricoverati, dal 6,4 per cento

al 9 per cento. Risultati ancora più positivi vengono registrati in Piemonte (dall'1,6 per cento al 5,8 per cento), Veneto (dal 2,3 per cento al 7,8 per cento), Toscana (dal 5,2 per cento al 10,7 per cento) ed Emilia-Romagna (dal 9,4 per cento al 13,8 per cento);

il Nord assorbe il 55,1 per cento della mobilità attiva: tra pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367; l'Emilia-Romagna ha curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1 per cento della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di 34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati 90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260 residenti sono emigrati con un saldo positivo di 21.740 pazienti;

al Sud tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: la Campania ha visto 81.744 propri residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in quanto ha ospitato 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare a curarsi altrove. Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna hanno registrato un aumento dei tassi di fuga ovvero della percentuale di pazienti curati fuori Regione rispetto al totale dei pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in Calabria, passato dal 10,4 per cento del 1997 al 17,2 per cento del 2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 all'8,3 per cento. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, dal 16,4 per cento del 1997 al 6,7 per cento del 2011;

ogni anno in Italia il numero di malati oncologici, 3 mln nel 2015, cresce di oltre 90.000 unità (+3 per cento), sia per la maggiore incidenza collegata all'invecchiamento della popolazione, ai fattori ambientali e agli stili di vita, sia, fortunatamente, per i progressi nelle terapie che migliorano la sopravvivenza e cronicizzano la malattia;

la destinazione di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale appare un passo importante al fine di interrompere una spirale di ulteriore sofferenza per i malati oncologici;

impegna il Governo:

a predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate, al fine di monitorare il progresso di ammodernamento di strutture che possano garantire cure efficaci per i cittadini.

G/2692/25/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo *7-quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità;

impegna il governo:

ad interpretare, in sede di applicazione, l'articolo *7-quinquies* del provvedimento in esame, nel senso che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma *3-quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G/2692/25/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità;

impegna il governo:

a specificare, in merito all'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G/2692/26/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere tra le priorità inderogabili nell'attuazione delle linee politico programmate che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato.

G/2692/26/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, faci-

litando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

Impegna il Governo:

a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico programmate che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi.

G/2692/27/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso.

Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di misure a favore dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

G/2692/27/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare ad un fondo apposito adeguate risorse per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

G/2692/28/5

COMAROLI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando, siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7;

con tale norma sembrerebbe introdursi per legge la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, riconducendo l'imprevedibilità connessa alla consistenza e durata dei procedimenti per la realizzazione degli eventi del G7, alla fattispecie dell'urgenza;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ristretto di molto i casi in cui viene permessa la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara;

occorre ribadire che i poteri straordinari dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, che non sono riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

impegna il Governo:

per i prossimi appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che in futuro dovranno essere aggiudicati da parte del Governo per far fronte alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi a impegni internazionali del nostro Paese, a procedere all'applicazione integrale del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rispettando i tempi e i termini previsti dalle norme vigenti.

G/2692/29/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa annua di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata *MED Dialogues*;

si prevede l'istituzione di un Comitato organizzatore della Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla Pubblica Amministrazione per i quali non sono riconosciuti gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati;

MED Dialogues è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) con l'obiettivo di fornire le basi di una nuova agenda per il Mediterraneo affinché tale regione non sia più percepita solo come area di crisi, pericolo ed instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità;

impegna il Governo:

a informare periodicamente le Camere sulle attività svolte per l'organizzazione della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata *MED Dialogues*, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati per ciascun anno.

G/2692/30/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera i), ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

G/2692/30/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera i), ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

G/2692/31/5 (testo 2)

URAS, LAI, FLORIS, BELLOT

Il Senato,

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692

premessi che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, sottolineando in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche e culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;

da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa europea, di promuovere d'intesa con la Regione sarda, in attuazione delle mozioni parlamentari nn. 1-00378, 1-00401 e 1-00412, approvate unanimemente il 6 maggio 2015 dall'Assemblea del Senato, l'avvio delle procedure necessarie per il riconoscimento in sede europea dello stato di insularità della Sardegna e l'attuazione del conseguente regime di aiuti già concesso alle regioni ultra periferiche.

G/2692/31/5

URAS, LAI, FLORIS, BELLOT

Il Senato,

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692

premessi che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, sottolineando in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche e culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;

da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola.

impegna il Governo:

a promuovere d'intesa con la Regione sarda, in attuazione delle mozioni parlamentari nn. 1-00378, 1-00401 e 1-00412, approvate unanimemente il 6 maggio 2015 dall'Assemblea del Senato, l'avvio delle procedure necessarie per il riconoscimento in sede europea dello stato di insularità della Sardegna e l'attuazione del conseguente regime di aiuti già concesso alle regioni ultra periferiche.

G/2692/32/5

DIRINDIN

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 5-*bis* destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento saranno definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dagli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4, al fine di potenziare l'offerta assistenziale nelle regioni del mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici.

G/2692/33/5

DIRINDIN

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali che vengono destinate nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tec-

nologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 1.16., al fine di destinare le risorse stanziare alla realizzazione di un più ampio progetto di riqualificazione dell'assistenza sul territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra Montemesola, nell'ambito del quale sia prevista anche l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ivi ubicate.

G/2692/34/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1-bis.0.2.

G/2692/35/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1-bis.0.4.

G/2692/36/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.7.

G/2692/37/5

MANCUSO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

nelle more della valutazione di più strutturali interventi mirati alla ricomposizione del perimetro delle attività regolate dal contratto di programma tra lo Stato ed Enav, sembrerebbe opportuno contenere le dinamiche al rialzo della tariffa di terminale 2016 negli aeroporti c.d. di terza fascia, al fine di non acuire ulteriormente gli effetti negativi connessi all'attuale congiuntura economica, di cui il comparto del trasporto aereo risente in modo significativo.

impegna il Governo a:

al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, a valutare la possibilità che ENAV S.p.A. destini alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR all'anno, una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse rimosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi alla navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza.

G/2692/38/5 (testo 2)

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

in merito al tema del diritto alla mobilità aerea, la legge di stabilità per il 2016 attribuiva alla Regione Sicilia 20 milioni per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti (comma 486);

l'erogazione di tali risorse risulta esser necessaria per garantire la mobilità da e per l'isola a prezzi concorrenziali ed evitare in tal modo situazioni di svantaggio per la popolazione insulare;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prorogare per il 2017 il finanziamento previsto per il 2016 per garantire la mobilità aerea da e per la Regione Siciliana.

G/2692/38/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

in merito al tema del diritto alla mobilità aerea, la legge di stabilità per il 2016 attribuiva alla Regione Sicilia 20 milioni per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti (comma 486);

l'erogazione di tali risorse risulta esser necessaria per garantire la mobilità da e per l'isola a prezzi concorrenziali ed evitare in tal modo situazioni di svantaggio per la popolazione insulare;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prorogare per il 2017 il finanziamento previsto per il 2016 per garantire la mobilità aerea da e per la Regione Siciliana.

G/2692/39/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4-ter.0.5

G/2692/40/5

VICECONTE, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

le disposizioni normative di cui alle leggi 28 febbraio 1986 n. 44 e 29 marzo 1995 n. 95, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 consentono l'accensione di mutui a tassi agevolati alle iniziative imprenditoriali, in particolare portate avanti dai soggetti più giovani, nelle regioni meridionali;

la finalità della citata normativa rischia di essere compromessa in quanto, a causa delle perduranti situazioni di difficoltà economica, molte aziende risultano essere morose ed impossibilitate a rispondere ai provvedimenti di recupero del debito emessi dal soggetto pubblico incaricato;

considerato che:

l'impossibilità di sanare posizioni debitorie di micro e piccole aziende, beneficiarie delle agevolazioni previste dalle leggi sulla imprenditorialità giovanile, crea un danno per le finanze pubbliche, determinato da un modesto recupero del credito e allo stesso tempo un danno socio-economico derivante dalla chiusura delle imprese stesse;

i tentativi approntati finora per risolvere il problema sono stati realizzati mediante direttive ministeriali che, lungi dal rappresentare una risposta alla questione, hanno contribuito ad ampliare il contenzioso tra enti di riscossione ed aziende;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

consentire ai soggetti beneficiari dei mutui agevolati di beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

consentire ad INVITALIA Spa, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari degli incentivi in parola o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

emendamenti

Art. 1.

1.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo, » inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionati all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società" e».

1.2

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo», inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma" e».

1.3

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,» inserire le seguenti: «la parola: "anteponendolo" è sostituita dalla seguente: "posponendolo" e».

1.4

ZIZZA

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla *low carbon economy*, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (*Best Available Techniques* - migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT «BREFS (*Best Reference documents*)" prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-*octies* comma 4 lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla "decarbonizzazione" dei processi produttivi».

1.5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo».

1.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «tale termine», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «i commissari straordinari» *con le seguenti:* «, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

1.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «sono autorizzati ad» *con la seguente:* «devono».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: «ma allo stesso strettamente connessi, anche con le seguenti: fino alla completa bonifica ambientale della zona, comprese le falde idriche, dove sono presenti i complessi aziendali e le discariche del gruppo ILVA a Taranto e dell'intera area inquinata dalle attività del gruppo ILVA.».

1.9

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «ad individuare e realizzare» *aggiungere le seguenti:* «secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale».

1.10

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma il capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: compresi quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale, non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso».

1.11

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche sinora effettuate, e quelle eventualmente da realizzare, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della società ILVA s.p.a.».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.4 aggiungere il seguente: «8.4-bis. Il processo di trasferimento di cui al comma 8.4 non pregiudica, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.13

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: "piano industriale" sono aggiunte le seguenti: "di decarbonizzazione"».

1.14

COMAROLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e indica, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione».

1.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «realizzazione di un progetto» aggiungere le seguenti: «finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e».

1.16

DIRINDIN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «volto all'acquisizione» con le seguenti: «di riqualificazione dell'assistenza sul territorio anche attraverso l'acquisizione».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed ef-

ficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinqies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

COMAROLI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «nonché quelli in programma nell'anno in corso».

1.19

GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Sopprimere il comma 5-bis.

1.20

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-*ter*. Al fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto! qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e de-

carbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti! e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultraridotte.

5-quater. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.21

GIROTTO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis.1. I progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili installati negli edifici sono considerati progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi purché i progetti siano relativi all'energia auto-consumata all'interno dei medesimi edifici o di rispettive pertinenze e non immessa da tali impianti nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi.».

1-bis.1

STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «bonifiche» con le seguenti: «attività di bonifica ambientale e/o messa in sicurezza e la ricostruzione ambientale dei siti oggetto di intervento». E sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»

1-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.3

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito».

1-bis.5

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso aziende o stabilimenti produttivi in crisi e per i quali sia stato già avviato, ovvero prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Per far fronte all'onere derivante dal presente comma, quantificato in 1.000 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provve-

dimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

1-bis.0.1

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi e del Mar Piccolo).

1. In relazione alle valenze naturalisti che, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente: «*ee-octies*) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.»

1-bis.0.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI,
PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Caratterizzazione discariche dell'ILVA di Taranto)

1. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono caratterizzate al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e dei codici CER già smaltite nelle suddette discariche».

1-bis.0.3

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE,
PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Tutela del golfo di Taranto)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «del Golfo di Salerno» sono aggiunte le seguenti: «, del Golfo di Taranto».

2. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa fino alle 12 miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».

1-bis.0.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-ter.***(Dati aperti)*

1. I dati inerenti le emissioni in aria e le immissioni in acqua prodotte dall'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto sono resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Art. 2.**2.1**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i Presidenti delle regioni interessate», con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti Presidenti delle regioni interessate» con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» inserire le seguenti: «, previo parere in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il decreto di nomina stabilisce gli obiettivi minimi annui da raggiungere da parte del Commissario unico, pena la revoca dell'incarico».

2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «un triennio» con le seguenti: «un anno»;*
 - b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma».*
-

2.7

COMAROLI, ARRIGONI

Al secondo periodo, dopo le parole: «resta in carica per un triennio» inserire le seguenti: «non rinnovabile».

2.8

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» *aggiungere le seguenti:* «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» *aggiungere le seguenti:* «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.10

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed è pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni».

2.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario unico, in caso di condanna pecuniaria ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto anche il procedimento di rivalsa ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invia una documentazione dettagliata alle procure regionali della Corte dei conti al fine di individuare gli amministratori responsabili che, attraverso le loro inoperosità, hanno determinato le sentenze».

2.12

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034».

2.13

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» aggiungere le seguenti: «per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2».

2.14

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «il Commissario unico, una volta nominato, provvede a nominare sub-commissari i commissari cessati dal proprio incarico, i quali possono operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «alle procure regionali della Corte dei conti».

2.16

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «alle Camere».

2.17

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Sopprimere il comma 6.

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 8, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

2.19

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In caso di sentenza di condanna resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si applica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini della rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili».

2.21

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riutilizzo agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio.

All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.**3.1**

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri da lui designato» *sono sostituite dalle seguenti*: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

3-quater.1

GIROTTA, CASTALDI, FATTORI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

3-quater.2

DE PIN

Sopprimere l'articolo.

3-quater.3

DE PIN

Sopprimere la lettera a).

3-quinquies.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Modifiche alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le macro aree del Paese"».

3-quinquies.0.2

TARQUINIO, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3.-Sexies.***(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).*

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3-quinquies.0.3

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-sexies.***(Istituzione Zone Economiche Speciali)*

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla

normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

- a) la realizzazione di un business plan;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma i, lettere *b*) (IRAP) e *d*) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAPIRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

10. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

11 L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

3-quinquies.0.4

LIUZZI, ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-quinquies.0.5

TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consu-matore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vege-tale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e fo-resta li un apposito fondo per la tutela del *made in Italy*, la sicurezza ali-mentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Ger-moplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicem-bre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle fi-nanze da emanarsi entro 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-dente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'am-bito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme

per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

3-quinquies.0.6

GUALDANI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Disposizioni in materia imborso mutui agevolati erogati alle iniziative imprenditoriali nelle regioni meridionali)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 4.**4.1**

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Collocamento lavoratori portuali*). – 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, presso i centri per l'impiego competenti per i porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, sono istituiti appositi elenchi nei quali sono inseriti i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie fanno ricorso prioritariamente ai lavoratori inseriti negli elenchi di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in caso di previsioni di nuove assunzioni. Qualora assunti, i lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.3

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei porti nei quali» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.4

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei quali almeno fino a o cessazioni» con le seguenti: «di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione».

Conseguentemente:

al comma 7 sostituire le parole: «18.400.000 di euro per l'anno 2017, 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «38.144.000 di euro per l'anno 2017, 28.112.000 di euro per l'anno 2018 e 16.064.000 di euro per l'anno 2019;

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019-, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «determinato ed».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L’Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell’Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati».

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno)

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l’insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l’occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesso alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell’istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito;
- c) operazioni di confezionamento;
- d) operazioni di trasformazione;
- e) operazioni di assemblaggio;
- f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

- a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
- h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse;

3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

- a)* imprese insediate;
- b)* occupazione creata;
- c)* volume di affari;

d) entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato».

4.0.2

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

4.0.3

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, la lettera b) è soppressa».

4.0.4

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) del mare di Sicilia orientale 2";

b) all'Allegato A:

al numero 9) le parole: "Porti di Augusta e Catania" sono sostituite dalle seguenti: "Porto di Catania";

dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

"9-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2 Porto di Augusta"».

4.0.5

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-bis) dello Stretto di Messina;

b) all'Allegato A:

al numero 6) la parola: "Messina" è soppressa;

dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

''8-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA – Porto di Messina''».

4-bis.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di» con la seguente: «5.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di» con la seguente: «5.000».

4-bis.0.1

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.1.

(Misure straordinarie per il lavoro stagionale)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati del settore del terziario, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero

dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione dell'esonero di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019) allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4-bis.0.2

TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agro alimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: "anche";
- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "almeno due";
- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate".

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo- 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199,

con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1 capoverso Art. 603-*bis* per come modificate dalla presente disposizione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4-bis.0.3

TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

«Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rivisti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il

processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente».

4-ter.0.1

PUGLIA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno)

1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.0.2

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-quater.***(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate)*

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 -2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziare per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti

effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal [me il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

4-ter.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR, all'anno una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse rimosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi ella navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza».

4-ter.0.4

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017".

2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dotazione di 1.900 milioni

di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017''».

4-ter.0.5

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5.**5.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

5.2

Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

5.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2017» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2017» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

5.6

COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n.232».

5.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematico delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni».

5.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per l'offerta dei servizi socio-educativi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "potenziamento offerta dei servizi socio educativi", la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

3. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia

per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per misure di sostegno ai genitori separati)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato «misure di sostegno ai genitori separati», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2.8 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

c) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

d) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo asili nido)

1. Al fine di garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

5.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5.1.**

1. La partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2017. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.5

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5.1.**

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5-bis.1

DIRINDIN

Al comma 1, alle parole: «Nell'ambito della sottoscrizione» premettere le seguenti: «Al fine di potenziare l'offerta nelle regioni del Mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici».

5-bis.2

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «è destinata» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di un Piano pluriennale di coordinamento e collaborazione interregionale dell'offerta assistenziale,».

5-bis.3

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «alla riqualificazione e all'ammodernamento» aggiungere le seguenti: «organizzativo e professionale, nonché».

5-bis.4

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «e l'effettivo utilizzo da parte del personale».

5-bis.5

COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate».

Art. 6.**6.0.1**

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Bari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione puglia e la Città metropolitana di Bari, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Bari.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma sono definiti sulla base delle seguenti priorità:

– risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

– monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

– rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

– miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

– attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche;

– ripristino delle aziende danneggiate dagli eventi atmosferici straordinari di Gennaio 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"341-*quinquies*, Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle "zone a" o nelle "zone c" della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 – Italia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate "zone franche ASI". Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle "zone franche ASI", possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno

cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-*sexies* le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 dello ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinqies*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

6.0.3

ZIZZA, PERRONE, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione Zona Economica Speciale Brindisi)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Zona Economica Speciale nel territorio della provincia di Brindisi (di seguito ZES Brindisi).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

d) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

e) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES Brindisi;

f) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES Brindisi sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES Brindisi non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES Brindisi dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES Brindisi. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES Brindisi sono registrate come aziende della ZES Brindisi e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES Brindisi è affidata ad una società pubblica cui spetta:

k) la realizzazione di un *business plan*;

l) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

m) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES Brindisi;

n) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

- o) la lottizzazione dei terreni;
- p) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- q) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- r) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- s) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- t) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES Brindisi.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES Brindisi nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

e) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta, Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

g) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

h) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50- per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES Brindisi le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES Brindisi le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

d) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

e) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES Brindisi;

f) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

10. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

11. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

6.0.4

ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

7.1

BERTOROTTA, CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

COMAROLI, CROSIO

Sopprimere il comma 1.

7.3

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.

7.4

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.5

COMAROLI, CROSIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7.6

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro».

7.7

COMAROLI

Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso».

7.8

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quater. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

7.9

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico)

1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recu-

però delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.

2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.

3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, a scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

7-bis.1

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 3, dopo le parole: «sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,» inserire le seguenti: «con la valutazione della rispondenza delle risorse finanziarie assegnate agli interventi programmati nei territori interessati, e».

7-bis.0.1

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsa-

bilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee all'oro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità: mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2017-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle do-

gane e dei monopoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2017. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo dello stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

11. La regione autonoma della Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

7-bis.0.2

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri

oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano deve contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

5. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

6. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.3

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2017, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e della normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».

7-bis.0.4

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

7-bis.0.5

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali».

7-bis.0.7

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».

7-bis.0.8

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario.

2. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.9

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferi-

mento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».

7-bis.0.10

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

7-bis.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree ricadenti nelle regioni obiettivo convergenza.

2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse».

7-bis.0.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di gennaio 2017 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle

Regioni interessate, che provvedono a stabilire le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

7-ter.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

7-ter.2

MILÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sopprimere il comma 2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7-ter.0.1

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.1.

(Zona franca del- porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso)

1. È istituita nel territorio di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso una zona franca dotata di fiscalità da vantaggio, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-quater.1

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «98», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche alle imprese di Banqueting».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-quater.2

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «beni strumentali nuovi» aggiungere le seguenti: «, nonché interventi infrastrutturali per limitare i danni provocati da eventi atmosferici comprese le coperture delle piantagioni di frutta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-quater.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 4, capoverso «Articolo 1», comma 105, dopo le parole: «diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione» inserire le seguenti: «o se le imprese beneficiarie delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

7-quater.4

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 aggiungere il seguente:

"105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180

giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

7-quinquies.1

COMAROLI

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole da: «Tali finalità fino a 2008, n. 133» con le seguenti: «Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».*

7-sexies.1

CASTALDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro» con le seguenti: «del comma 4, pari a 100.000 euro».*

7-sexies.2

COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure».

7-septies.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

7-novies.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000,00.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.2

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture"».

7-novies.0.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 1º giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4"».

7-novies.0.4

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2"».

7-novies.0.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15- dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

7-novies.0.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-decies.***(Disposizioni in favore della Regione Abruzzo)*

1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo il comma 2001 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.7

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-decies.***(Fondo per le emergenze nazionali)*

1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge 24 febbraio: 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 2-*bis*) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dopo il capoverso comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*.1. Il Comune provvede altresì alla contestuale pubblicazione, nella *home page* del sito web istituzionale, degli atti e dei documenti nonché di tutte le informazioni relative al piano di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire la piena conoscenza e la massima condivisione da parte dei cittadini, anche nell'ottica di promuoverne la diffusione tra le categorie più deboli"».

7-novies.0.9

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure straordinarie per il settore del Banqueting)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la conferenza unificata e le associazioni di categoria di settore sono definite misure per il rilancio della competitività del settore del *Banqueting*.

2. Le misure di cui al comma precedente devono individuare specifiche misure di incentivazione e definire le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria] i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione.

3. Al fine di rafforzare l'attuazione degli investimenti e promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto] per un periodo massimo di

trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

4. La gestione delle misure di cui ai precedenti commi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa sulla base di una apposita convenzione con il Ministro dello sviluppo economico.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-novies.0.10

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-decies.

(Modifiche all'articolo 52-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 28 febbraio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina''.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previgenti disposizioni di cui al citato comma 1-*bis* continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disci-

plina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

3. All'onere recato dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.11

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-decies.

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti
sucedanei dei prodotti da fumo)*

1. In considerazione della particolare opportunità di ad divenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle citate imposte. la somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

2. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze il soggetto passivo di imposta di cui al comma 1 versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. Al soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 1, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

3. All'onere recato da commi 1 e 2, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Tit.

Tit.1

ENDRIZZI

Al titolo del decreto-legge, infine, sono aggiunte le seguenti parole:
«nonché in materia di incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, Scuola europea di Brindisi, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, Programma "Magna Grecia" – Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria**459^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(624) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena*, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. – *Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*

(1020) Paola DE PIN ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena*

(2160) BUEMI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato*

(2163) Paolo ROMANI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano*

(2175) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popo-*

lare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2178) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza

(2197) LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(2547) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2591) MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

(Doc. XXII, n. 30) BARANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 37) CAPPELLETTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato).

La senatrice BOTTICI (M5S) presenta gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3 (testo 2).

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.4, finalizzati a ridefinire la cadenza dei lavori della Commissione di inchiesta. Illustra quindi gli emendamenti 3.33 – volto a prevedere l'attività di inchiesta riguardo alle società partecipate dalle banche, specie nel settore della riscossione – e 3.34.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime la propria disponibilità al confronto riguardo alla definizione del termine entro il quale la Commissione di inchiesta conclude i lavori.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.3. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.1 (testo 2), presentato al fine di rimodulare le priorità dell'inchiesta parlamentare.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene che le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 3 presentate dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle consistano in una serie di specificazioni in alcuni casi estranee a quanto acquisito dalla Commissione nel corso della propria attività, in particolare conoscitiva. Osserva inoltre che la formulazione dell'articolo 3 del testo unificato è da preferire, in quanto consente di declinare con l'opportuna flessibilità l'attività della Commissione di inchiesta.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva che la formulazione del comma 1, lettera *a*), dell'emendamento 3.1 (testo 2) consente di focalizzare l'attività di inchiesta sui casi ai quali la stessa pubblica opinione rivolge la massima attenzione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) rileva che la formulazione dell'emendamento 3.1 (testo 2) risponde all'esigenza espressa dal relatore, in quanto permette alla Commissione di inchiesta di svolgere un'attività di carattere generale, mantenendo un riferimento certo ai casi specifici ivi menzionati. A suo parere il testo dell'emendamento impedisce in particolare che le vicende delle quattro banche poste in risoluzione possano essere trattate senza il dovuto approfondimento.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.6, il quale consente ugualmente alla Commissione di inchiesta di svolgere un'attività istruttoria ad ampio raggio.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento 1.2, ritenendo che il termine del 31 dicembre 2017 abbia il vantaggio di consentire alla Commissione di inchiesta di disporre di tempi certi: prende atto comunque della disponibilità del relatore e ritiene, a propria volta, opportuno un confronto su tale aspetto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene possibile che la Commissione di inchiesta possa continuare i propri lavori nella fase successiva allo scioglimento delle Camere.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che successivamente allo scioglimento, le Commissioni di inchiesta siano tenute ad astenersi da qualsiasi attività di carattere inquirente o che debba comunque riflettersi

all'esterno, mentre possano riunirsi al solo fine di precisare e rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, volti a eliminare i margini di incertezza circa la trasmissione dall'autorità giudiziaria alla Commissione di inchiesta di atti e documenti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) interviene sull'emendamento 3.38, volto a prevedere una verifica sull'efficacia della disciplina in materia di prevenzione dei conflitti di interesse tra soggetti vigilanti e vigilati, con riferimento al meccanismo delle «porte girevoli».

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riconosce la rilevanza della questione posta dal senatore Vacciano, tale da poter costituire oggetto di uno specifico intervento legislativo.

Tutte le rimanenti proposte emendative sono date per illustrate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio.

Ha la parola in discussione generale il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale richiama l'attenzione sulla proposta di direttiva recante modifiche alla disciplina sulla comunicazione ai risparmiatori in ordine alla definizione delle priorità dei creditori nel quadro della disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) auspica che prima della fase della votazione del parere la Commissione possa valutare attentamente l'atto in titolo, in considerazione dei rischi connessi a talune delle proposte legislative ivi menzionate.

La relatrice GUERRA (*PD*) si riserva di presentare uno schema di parere, facendo tuttavia presente l'opportunità di invitare la Commissione di merito a prevedere l'impegno del Governo all'inserimento nella Relazione programmatica di argomenti di particolare interesse. Tra questi vi è in primo luogo il negoziato in vista dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del portale telematico per l'adempimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Si sofferma poi sulla conclusione dei negoziati concernenti la proposta di regolamento che instaura un quadro

europeo per le cartolarizzazioni e la proposta di regolamento che semplifica le norme sul prospetto per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli, tenendo conto dei rilievi espressi dalla Commissione nella sua risoluzione del 22 giugno 2016 (Doc. XVIII, n. 136). Richiama ugualmente la risoluzione dell'11 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 130) in relazione ai negoziati in corso per l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Osserva infine che con riguardo alla questione delle risorse proprie dell'Unione europea debba essere verificato che le iniziative della Commissione europea siano coerenti con i principi di semplificazione, equità e trasparenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196,
2197, 2202, 2547, 2591, Doc. XXII, n. 30, Doc. XXII, n. 37**

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca).* – 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca di seguito denominata "Commissione", con i seguenti compiti:

a) verificare le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza nei confronti delle banche di cui all'alinea da parte delle competenti autorità nel periodo tra il 2005 e il 2015, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra le stesse autorità e gli istituti sottoposti a commissariamento, e agli interventi pubblici di cui questi ultimi abbiano eventualmente usufruito, al fine di accertare l'adeguatezza della loro attività di controllo rispetto all'evoluzione dei fattori che nel tempo hanno condotto alla situazione di dissesto;

b) valutare l'efficacia della legislazione vigente al fine di prevenire ulteriori casi di dissesto bancario e di tutelare il risparmio;

c) accertare, le modalità con le quali le banche di cui all'alinea hanno realizzato la raccolta della provvista dei capitali destinati al proprio finanziamento, con particolare riferimento all'emissione e al collocamento di proprie azioni e obbligazioni presso il pubblico la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento, ai piccoli risparmiatori

e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;

d) verificare prassi e procedure di concessione dei fidi e di gestione dei crediti da parte delle banche di cui all'alinea, al fine di accertare le modalità di formazione di un importo di crediti inesigibili o di difficile riscossione, tale da determinarne il dissesto;

e) verificare le modalità di scelta e i criteri di nomina e di remunerazione degli amministratori delle banche di cui all'alinea e la loro eventuale responsabilità nei confronti dei clienti rispetto a violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa disciplina di attuazione, e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2. - (*Composizione della Commissione*). – 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari e tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive».

Art. 3. - (*Lavori della Commissione*). – 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno ap-

provato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Al fine di svolgere in tempi rapidi e con maggiore accuratezza le indagini di cui alla presente legge, in seno alla Commissione possono essere istituite sette sottocommissioni ciascuna delle quali incaricata a svolgere le verifiche di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge presso uno dei sette istituti di credito di cui all'alinea dell'articolo 1. Ciascuna delle sotto commissioni di cui al presente comma è formata da almeno cinque componenti.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti, nonché gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 5 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale».

«Art. 4. - (*Richiesta di atti e documenti*). – 1. La Commissione, o le eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 3, comma 2, può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione o alle eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

5. La Commissione o le eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 3, comma 2 possono ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

Art. 5. - (*Durata della Commissione*). – 1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta. Possono essere presentate relazioni di minoranza».

«Art. 6. - (*Spese di funzionamento*). – 1. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate nella misura complessiva di euro 100.000, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7. - (*Entrata in vigore*). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca».

1.2

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2017».

1.3

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione», con le seguenti: «entro la XVII legislatura».

1.4

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, GALIMBERTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dopo sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

Art. 2.**2.1**

CAPPELETTI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, infine:* «e assicurando altresì che non vengano nominati senatori o deputati che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o che abbiano avuto rapporti di collaborazione e di consulenza con gli istituti bancari oggetto dell'inchiesta»;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* «segreto» *aggiungere le seguenti:* «assicurando che il presidente venga scelto tra i componenti appartenenti a gruppi parlamentari di minoranza».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

BOTTICI, AIROLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Competenze della Commissione) – 1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto o sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche, con particolare riferimento ai seguenti Istituti: Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare del-

l'Etruria e del Lazio — Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In particolare, la Commissione verificherà:

1) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nella raccolta della provvista e nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori, soprattutto in relazione al collocamento presso piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali dei prodotti finanziari, con particolare riferimento a quelli ad alto rischio e alle obbligazioni bancarie;

2) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e a soggetti politicamente esposti, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

3) i criteri di remunerazione dei *manager* nonché la congruità tra eventuali *bonus* ed assegnazioni di *stock options* in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

4) la struttura dei costi, con particolare attenzione al ricorso a strumenti finanziari cosiddetti "derivati", la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

b) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi, verificando altresì eventuali responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza;

c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.».

3.1

BOTTICI, AIROLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Competenze della Commissione*) – 1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche, con particolare riferimento ai seguenti Istituti:

Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In particolare, la Commissione verificherà:

1) i criteri di remunerazione dei *manager* nonché la congruità tra eventuali *bonus* ed assegnazioni di *stock options* in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

2) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

3) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

4) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

5) la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;

6) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

b) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi, verificando altresì eventuali responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza;

c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;

d) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano».

3.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli effetti della crisi nel sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione ai fenomeni del punto a)»;

c) alla lettera b), primo periodo, dopo la parola: «pubbliche» aggiungere, in fine: «o garanzie al credito anche tramite Cassa depositi e prestiti»;

d) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) gli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra le banche e persone politicamente esposte, formulando proposte di carattere legislativo idonee a garantire la reciproca ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria»;

e) alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) valutare la correttezza del ricorso a strumenti finanziari cosiddetti «derivati» ed accertarne l'impatto sull'assetto finanziario degli istituti bancari»;

f) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), in relazione al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

c-ter) il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico».

3.3 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere la lettera a);*
 - b) *alla lettera b), sopprimere le parole: « anche in relazione ai fenomeni del punto a)».*
-

3.3

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione ai fenomeni del punto a)».*

Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla luce delle indagini effettuate ai sensi delle lettere b), c), d), verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano».

3.4

MARCUCCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della crisi finanziaria globale» con le seguenti: «delle crisi finanziarie intercorse dall'introduzione dell'euro».

3.5

MARCUCCI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «punto a)» aggiungere le seguenti: «hanno subito significative perdite patrimoniali ovvero».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di risorse pubbliche» con le seguenti: «anche in forma indiretta di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione».

3.7

DEL BARBA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «risorse pubbliche» con le seguenti: «interventi di sostegno pubblico».

3.8

BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse pubbliche» aggiungere le seguenti: «, nonché la gestione degli istituti bancari in liquidazione».

3.9

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai seguenti Istituti: Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «per tali Istituti».*

3.10

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) le criticità delle operazioni in strumenti finanziari derivati compiute dalle banche valutando per ognuna l'esito in termini di plusvalenze o minusvalenze, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;».

3.11

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la correttezza dell'operato dei vertici delle banche rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato;».

3.12

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la relazione tra le variazioni di valutazione del merito creditizio (*rating*) da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di vigilanza e controllo;».

3.13

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la correttezza e la congruità dei criteri di erogazione del credito al fine di accertare eventuali facilitazioni non coerenti con i parametri di valutazione del merito creditizio».

3.14

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01), la correttezza e la congruità dei criteri di valutazione delle garanzie al fine di accertarne la coerenza con l'esposizione creditizia».

3.15

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) l'eventuale sussistenza di legami o di influenze di carattere politico nella valutazione e concessione del credito».

3.16

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) le relazioni intercorse tra le Istituzioni dell'Unione Europea e la Banca d'Italia in merito alla individuazione della procedura da seguire nella risoluzione della crisi delle banche;».

3.17

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la possibilità di risolvere la crisi delle banche mediante operazioni di amministrazione straordinaria e la predisposizione di un aumento di capitale;».

3.18

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) le eventuali responsabilità delle istituzioni preposte a svolgere le funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di

poteri di prevenzione, controllo e sanzionatori, previsti dall'ordinamento giuridico, e l'eventuale conoscenza di atti e fatti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;».

3.19

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la correttezza e la tempestività delle informazioni comunicate agli azionisti, obbligazionisti e clienti, sia da parte delle banche che da parte degli organi di vigilanza e controllo;».

3.20

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;».

3.21

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) se il rendimento dei titoli oggetto delle procedure di riduzione rifletteva realmente il rischio insito nei medesimi strumenti finanziari;».

3.22

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) se la valutazione delle sofferenze iscritte in bilancio rispondeva ai criteri stabiliti dalla normativa vigente;».

3.23

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) eventuali conflitti d'interesse tra membri del Governo, delle banche, Banca d'Italia e altre banche coinvolte nell'operazione di risoluzione della crisi delle Banche;».

3.24

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) il valore complessivo di eventuali danni erariali derivanti dalle azioni giudiziarie che i titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione potrebbero porre in essere;».

3.25

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) le attività svolte dai Commissari della Banca d'Italia presso le banche commissariate;».

3.26

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) la facilità di concessione di credito da parte delle banche e l'individuazione delle circostanze specifiche nelle quali si è proceduto alla facile concessione di credito senza un'attenta valutazione del merito creditizio;».

3.27

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) l'analisi delle operazioni di mercato degli ultimi due anni che interessano le banche e le banche popolari con particolare riguardo ai reati di "insider trading", agiotaggio, bancarotta e abuso di posizione dominante;».

3.28

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) i criteri che hanno determinato l'utilizzo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per la risoluzione della crisi della banca Tercas e le motivazioni, giuridiche e politiche, che hanno implicato l'esclusione dell'intervento del medesimo Fondo per le banche;».

3.29

MARTELLI

Al comma 1, lettera b), al numero 2), dopo le parole: «remunerazione dei manager», aggiungere le seguenti: «nonché la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo».

3.30

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) la congruità tra eventuali bonus e piani di assegnazione di azioni ad amministratori e dirigenti (stock options) in relazione al concreto operato dei consigli di amministrazione e dei dirigenti;».

3.31

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «particolare rilievo» aggiungere le seguenti: «, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi».

3.32

GIROTTA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) l'analisi delle procedure interne di erogazione del credito con specifico riguardo all'ottemperanza di regolamenti e prassi, alla presenza di organismi di valutazione e al ruolo degli organi di gestione e controllo quali il consiglio d'amministrazione, i comitati credito, i collegi sindacali, gli organismi di revisione;».

3.33

D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) la gestione delle società partecipate ancorché dismesse, con particolare riferimento al settore della riscossione;».

3.34

SCIASCIA, D'ALÌ, CARRARO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di vigilanza» inserire le seguenti: «e regolamentazione nazionale ed europea».

3.35

DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola:«finanziario» con le seguenti: «sui mercati finanziari».

3.36

DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola:«previsti» con la seguente: «disposti».

3.37

DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:«e di salvaguardia della trasparenza dei mercati».

3.38

VACCIANO, MOLINARI, CASALETTO, BIGNAMI, SIMEONI, DE PIETRO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) l'assenza di conflitti di interesse tra soggetti vigilanti e soggetti vigilati, con particolare riferimento al meccanismo delle c.d. «porte girevoli».

3.39

SCIASCIA, D'ALÌ, CARRARO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e regolamentare» inserire le seguenti: «nazionale ed europea».

Art. 5.**5.1**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI

Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e può essere rinnovato».

5.3

CAPPELLETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 3, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza».

Art. 7.**7.1**

CAPPELLETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria**334^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03425 del senatore Bocchino sulla sospensione dal servizio di una dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ricordando preliminarmente che gli enti pubblici di ricerca godono di ampia autonomia, coerentemente con quanto riconosciuto alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie dall'articolo 33, ultimo comma, della Carta costituzionale. Precisa peraltro che detta autonomia è stata rafforzata dalla recente riforma di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, che ha svincolato tali enti dalle procedure previste per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, allineandoli quasi del tutto al sistema universitario e confermando loro la totale autonomia statutaria, regolamentare, programmatoria e contabile.

Riferisce quindi che, rispetto al caso specifico segnalato nell'interrogazione, il Ministero ha acquisito i necessari elementi informativi direttamente dall'INGV. Fa presente pertanto che il 9 novembre 2016 è pervenuta al presidente dell'INGV una missiva da parte del Capo Dipartimento per la protezione civile in ordine alle affermazioni diffuse da una dipendente dell'Istituto tramite il *social network Facebook*. L'INGV, ritenendo tali dichiarazioni delegittimanti lo stesso Istituto e il Dipartimento della

protezione civile, ha da principio preso le distanze da siffatte asserzioni e, quindi, ha informato il dirigente della dipendente, il quale ha trasmesso gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di verificare se dalle affermazioni emergessero profili di violazione di disposizioni comportamentali.

Comunica poi che il procedimento disciplinare è stato avviato con nota del 22 novembre 2016, in cui si contestava la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, lettera f), del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca nonché dell'articolo 6, comma 1, del codice di comportamento dell'Istituto.

Dopo che la dipendente ha esercitato la propria difesa depositando una memoria difensiva, il 9 gennaio 2017 è stato adottato il provvedimento sanzionatorio. Sottolinea infatti che, a giudizio degli uffici competenti, sussistevano nei confronti della dipendente gli elementi a base delle contestazioni, nel presupposto che le dichiarazioni postate su *Facebook* avessero travalicato il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

L'Istituto ha tenuto, comunque, a precisare che non vi è stata alcuna ingerenza esterna lesiva dell'autonomia dell'ente medesimo. Il procedimento disciplinare, che si è svolto nel pieno rispetto delle norme regolanti la materia, si è configurato quale atto dovuto ai sensi degli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Sottosegretario ricorda infatti che, in base a tali norme, una volta acquisita la segnalazione e verificata la sussistenza degli elementi che caratterizzano un comportamento stigmatizzabile, la competente amministrazione non può che procedere alla formulazione della contestazione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) reputa curioso che il Ministero invochi l'autonomia degli enti di ricerca proprio in riferimento ad un episodio di palese violazione di detta autonomia. Rimarca infatti che, come riconosciuto anche dal Dicastero, il provvedimento disciplinare è stato adottato solo dopo l'invio di una missiva del Capo Dipartimento della protezione civile, ossia di un esponente del Governo, al presidente dell'Istituto. Ritiene peraltro che le norme invocate per sostenere la legittimità del provvedimento disciplinare non abbiano alcuna attinenza con le dichiarazioni rese dalla dottoressa Quattrocchi, la quale aveva espresso delle perplessità sulla lentezza degli interventi nella zona di Norcia, chiedendosi le motivazioni della mancata puntellatura degli edifici e della chiesa dopo il primo terremoto, tanto più che ciò avrebbe potuto a suo giudizio evitare i crolli del terremoto di ottobre.

Afferma pertanto che la reazione dell'INGV è stata spropositata rispetto ai fatti occorsi e lamenta la gravissima violazione dell'autonomia degli enti di ricerca. Sollecita dunque il Ministero, in qualità di autorità vigilante, ad adoperarsi affinché tali ingerenze non si verifichino più. Rileva peraltro con disappunto che sarebbe stato quanto mai opportuno allegare alla risposta anche la memoria difensiva della dottoressa Quattrocchi nonché tutti gli atti del procedimento disciplinare. Si dichiara conclusiva-

mente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'esigenza che vengano comunque resi i chiarimenti necessari.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore CONTE (*AP (Ncd-CpE)*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, condividendo l'esigenza del Parlamento di entrare nel merito delle scelte relative ai criteri per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 7-*sexies*.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione.

IN SEDE REFERENTE

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che mercoledì scorso è scaduto il termine – stabilito in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti 4.1 e 13.1 della relatrice al disegno di legge n. 2443 (assunto quale testo base).

Stante la ristrettezza dei tempi, propone di rinviare l'illustrazione dei subemendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), l'Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi – la scorsa settimana ha audito i rappresentanti del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, del Forum nazionale per l'educazione musicale, del Movimento Mida precari, dell'Associazione docenti invisibili da abilitare (ADIDA), del Coordinamento nazionale TFA, del Coordinamento docenti precari (CDP), del Gruppo SiamoNoi scuola, del Coordinamento riconoscimento nazionale professionalità insegnanti ita2/s e dell'Unione italiana artisti UNAMS, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto dell'articolo 6 sulla Scuola europea di Brindisi, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee per consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee;

rilevate le parti di interesse concernenti l'articolo 7-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga di tre anni le scadenze dei termini previste da alcune disposizioni legislative, tra le quali quelle relative alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, disponendo altresì che i contributi concessi non utilizzati per l'intervento originario possono essere destinati ad altre finalità comunque rispondenti alle esigenze di interesse pubblico;

valutato favorevolmente l'articolo 7-*sexies*, parimenti inserito in prima lettura, che istituisce in via sperimentale il programma «Magna Grecia», finanziato da un apposito Fondo, volto a sostenere specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo, data la sua designazione quale «Capitale europea della cultura» per il 2019;

considerato che il medesimo articolo 7-*sexies* prevede l'assegnazione di un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. in relazione all'articolo 7-*sexies*, considerata la previsione di un Fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 a copertura del programma «Magna Grecia», si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale di definizione delle modalità e delle procedure per la selezione di progetti sul ruolo di Matera e per la ripartizione delle risorse disponibili tra i soggetti aggiudicatari.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2443

4.1/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1/2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

b) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

c) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;

d) servizi educativi per anziani;

e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;

f) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

6-bis. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria.

6-ter. Il pedagogo, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze;

6-quater. Il pedagogo, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera – a supporto e in accordo con docenti e famiglie – in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

6-quinquies. La formazione universitaria e la specializzazione *post-laurea* sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogo in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento *post-laurea* abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di

tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

6-*sexies*. Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma 6- quinquies, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

6-*septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

4.1/3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) servizi educativi ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;».

4.1/4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «L-19 a indirizzo specifico», inserire le seguenti: «, che preveda una formazione specifica sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap;».

4.1/5

LA RELATRICE

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università» con le seguenti: «dalle università in cui il suddetto corso è attivato».

4.1/6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata aggiungere la seguente riga: «da 16 a 24 - Titolazione - Competenze acquisite in attività socio-educative rese in ambito non formale e certificate da enti di terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1/7

LA RELATRICE

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata, colonna: «Settore scientifico-disciplinare», sostituire la parola: «PSI/09» con la seguente: «SPS/09».

4.1/8

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.

4.1/9

DI GIORGI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge».

Conseguentemente, aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:

Crediti	Settore Scientifico disciplinare	Titolazione
da 16 a 24	M-PED/01 M-PED/02	Pedagogia generale e sociale, storia dell'educazione, storia delle istituzioni educative, pedagogia interculturale per l'inclusione, educazione degli adulti, letteratura per l'infanzia
da 16 a 32	M-PED/03 M-PED/04	Metodologia e didattica del gioco e dell'animazione, metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, modelli di mediazione didattica, didattica museale, fondamenti di didattica e ricerca educativa, lavoro di <i>equipe</i> e progettazione educativa, progettazione e valutazione degli interventi educativi, educazione ambientale, tecnologie educative, educazione ai <i>mass media</i> prevenzione del disagio educativo ed inclusione, pedagogia speciale, della marginalità e della devianza, metodologia della ricerca educativa
da 0 a 16	M-DEA/01 SPS/07 SPS/08	Sociologia della devianza, sociologia della famiglia, sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale, sociologia dell'educazione, antropologia delle migrazioni
da 4 a 9		Tirocinio
da 3 a 12		Laboratori professionalizzanti per l'educatore professionale socio pedagogico
da 0 a 8		Crediti a scelta dello studente (attinenti al corso di studi e da scegliere all'interno di un'offerta definita localmente)
Da 0-8		Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso di studi quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, linguistica italiana...)
da 2 a 4		Prova finale

4.1/10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 9.

4.1/11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 9, dopo le parole: «commi 6 e 7» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.1/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

13.1/2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegua scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».

13.1/3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge» e dopo le parole: «scuola magistrale» aggiungere le seguenti: «, o equipollente,».

13.1/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.1/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 4, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106,».

13.1/6

LA RELATRICE

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, sostituire le parole: «dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione» con le seguenti: «dalle università in cui è attivato il corso di laurea della classe L-19».

13.1/7

Elena FERRARA

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti e criteri e le modalità di attuazione del presente comma.».

13.1/8PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13» dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

13.1/9

Elena FERRARA

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-sanitario chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 7, comma 3, risulti regolarmente iscritto all'Albo B degli psicologi italiani, ovvero all'Albo A e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia svolto l'attività di educatore in ambito socio-sanitario per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) abbia conseguito o acquisisca entro 3 anni, complessivamente almeno 60 CFU nei settori MED/05, MED/42, MED/48, M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 presso un corso di laurea della classe L/SNT2.

7-ter. Il pedagogo che abbia anche l'abilitazione alla professione di psicologo, svolga, oltre a quanto definito all'articolo 9, attività clinica di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito pedagogico».

13.1/10

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 162

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AITEC (ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICO ECONOMICA DEL CEMENTO) SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE CEMENTIERO E SUI RIFLESSI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI NTV (NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.) IN MERITO AGLI ABBONAMENTI DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI AD ALTA VELOCITÀ

Plenaria**290^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali di Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., svolte il 7 febbraio e dell'audizione informale di rappresentanti dell'AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento) svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

La relatrice ORRÙ (*PD*), sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito svolto nelle precedenti sedute, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore SONEGO (*PD*) si esprime in senso favorevole sulla proposta di parere della relatrice, di cui condivide le linee essenziali.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 4: richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, osserva che le misure di sostegno ivi previste a favore dei lavoratori dei porti di *transhipment* (essenzialmente Gioia Tauro e Taranto), pur comprensibili, soprattutto in considerazione del grave disagio sociale esistente in alcuni dei contesti interessati, non

sono però idonee a risolvere la crisi occupazionale della manodopera portuale e rischiano anzi di sollevare altri problemi.

In particolare, la previsione di inquadrare in ogni porto i suddetti lavoratori all'interno di un'agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo costituita dall'Autorità di sistema portuale, che dovrebbe fornire in via esclusiva o prioritaria la manodopera a tutte le società terminaliste operanti nel porto, appare contraria ai principi della libera concorrenza, mentre sarebbe meglio prevedere per questi lavoratori una forma di sussidio simile all'indennità di mancato avviamento prevista per la manodopera inquadrata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 (legge sui porti).

Inoltre, il modello dell'agenzia si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea, come dimostra la sanzione inflitta nel 2014 dalla Corte di giustizia europea alla Spagna, che aveva previsto per legge un modello analogo in tutti i suoi porti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere della relatrice. Ritiene infatti che gli aspetti critici del provvedimento in esame dovrebbero essere contestati in maniera più incisiva: in particolare, l'articolo 4 appare inadeguato a risolvere i problemi occupazionali della manodopera portuale, mentre all'articolo 7 non sono assolutamente accettabili le deroghe previste alle ordinarie procedure d'appalto per i lavori legati alla realizzazione del G7 di Taormina.

Il senatore FILIPPI (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Sottolinea che, pur giudicando favorevolmente il disegno di legge in esame, nella proposta di parere sono stati evidenziati in maniera molto chiara i profili critici di alcune disposizioni, specialmente per quanto riguarda l'articolo 4. In merito a tale disposizione, aggiunge che si tratta di una questione estremamente complessa e delicata: se il modello dell'agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo partecipata dall'Autorità di sistema portuale non è certamente risolutivo del problema occupazionale della manodopera dei porti, non appare convincente neanche la soluzione proposta dal senatore Sonogo di estendere ai lavoratori interessati (che ricadono nel regime di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994) un meccanismo di sussidio analogo a quello previsto dall'articolo 17 della stessa legge, perché si creerebbe un sistema di tipo assistenziale che ha già dato pessima prova in passato.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) propone di sottolineare meglio l'esigenza di soluzioni di mercato per i lavoratori portuali aggiungendo nella prima osservazione della proposta di parere, dopo le parole: «interventi di carattere strutturale», le seguenti: «e non assistenziale».

La relatrice ORRÙ (*PD*) accoglie il suggerimento del Presidente e riformula conseguentemente la proposta di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 4, pur comprendendo le finalità delle norme previste a sostegno dell'occupazione nei porti di *transshipment*, si sottolinea la natura necessariamente parziale e temporanea di tali misure, in quanto non risolutive rispetto alla grave crisi che ha colpito il settore portuale italiano in tutti gli scali e in tutte le componenti e che richiede interventi di carattere strutturale e di più ampio respiro, volti a favorire la ripresa dei traffici e di tutte le attività portuali, anche per evitare future richieste di estensione delle misure di sostegno, che potrebbero porre problemi di risorse per la finanza pubblica e di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea;

– in questo quadro, si segnala quindi l'esigenza di un rilancio complessivo del settore portuale, che, facendo perno sulla recente riforma delle Autorità di sistema portuale, dia compiuta attuazione al Piano nazionale della portualità e della logistica per sviluppare, in una logica di sistema, un più forte coordinamento tra i diversi scali italiani e al loro interno, riorganizzando in chiave più moderna e competitiva le attività dei terminalisti, dei concessionari e delle aziende che forniscono la manodopera portuale;

– per quanto concerne l'articolo 4-*bis*, si esprime apprezzamento per le risorse stanziare per favorire il completamento e l'implementazione della rete digitale delle infrastrutture logistiche del Mezzogiorno, sottolineando che essa rappresenta una componente essenziale della rete logistica nazionale, che ha un valore strategico per l'economia italiana e della quale si auspica quindi un rapido completamento;

– relativamente all'articolo 7, pur comprendendo la rilevanza dell'evento del prossimo G7 di Taormina e quindi l'urgenza di assicurare la tempestiva realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e di sicurezza, si osserva che la possibilità ivi introdotta, per i relativi appalti di lavori, servizi e forniture, di applicare la semplice procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in luogo della procedura ordinaria, solleva oggettive preoccupazioni di trasparenza e controllo, esponendo più facilmente i suddetti appalti al rischio di abusi e tentativi di condizionamento;

– si raccomanda pertanto una puntuale vigilanza di tutte le Autorità preposte per garantire che gli appalti siano espletati in maniera efficiente,

puntuale e corretta, sia nella fase di indizione che in quella di esecuzione. Nel contempo, si ribadisce la necessità che l'organizzazione dei grandi eventi si svolga sempre in maniera tempestiva, evitando deroghe improprie rispetto alle procedure ordinarie.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 4, pur comprendendo le finalità delle norme previste a sostegno dell'occupazione nei porti di *transshipment*, si sottolinea la natura necessariamente parziale e temporanea di tali misure, in quanto non risolutive rispetto alla grave crisi che ha colpito il settore portuale italiano in tutti gli scali e in tutte le componenti e che richiede interventi di carattere strutturale e non assistenziale e di più ampio respiro, volti a favorire la ripresa dei traffici e di tutte le attività portuali, anche per evitare future richieste di estensione delle misure di sostegno, che potrebbero porre problemi di risorse per la finanza pubblica e di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea;

– in questo quadro, si segnala quindi l'esigenza di un rilancio complessivo del settore portuale, che, facendo perno sulla recente riforma delle Autorità di sistema portuale, dia compiuta attuazione al Piano nazionale della portualità e della logistica per sviluppare, in una logica di sistema, un più forte coordinamento tra i diversi scali italiani e al loro interno, riorganizzando in chiave più moderna e competitiva le attività dei terminalisti, dei concessionari e delle aziende che forniscono la manodopera portuale;

– per quanto concerne l'articolo 4-*bis*, si esprime apprezzamento per le risorse stanziare per favorire il completamento e l'implementazione della rete digitale delle infrastrutture logistiche del Mezzogiorno, sottolineando che essa rappresenta una componente essenziale della rete logistica nazionale, che ha un valore strategico per l'economia italiana e della quale si auspica quindi un rapido completamento;

– relativamente all'articolo 7, pur comprendendo la rilevanza dell'evento del prossimo G7 di Taormina e quindi l'urgenza di assicurare la tempestiva realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e di sicurezza, si osserva che la possibilità ivi introdotta, per i relativi appalti di lavori, servizi e forniture, di applicare la semplice procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in luogo della procedura ordinaria, solleva oggettive preoccupazioni di trasparenza e controllo, esponendo più facilmente i suddetti appalti al rischio di abusi e tentativi di condizionamento;

– si raccomanda pertanto una puntuale vigilanza di tutte le Autorità preposte per garantire che gli appalti siano espletati in maniera efficiente,

puntuale e corretta, sia nella fase di indizione che in quella di esecuzione. Nel contempo, si ribadisce la necessità che l'organizzazione dei grandi eventi si svolga sempre in maniera tempestiva, evitando deroghe improprie rispetto alle procedure ordinarie.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 322

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616 (ENOTURISMO)

Plenaria

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente FORMIGONI dà la parola al vice ministro Olivero per fornire i chiarimenti richiesti dalla senatrice Fattori nella scorsa seduta.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che la proroga relativa agli incentivi sull'energia prodotta da biomasse è finalizzata a consentire l'utilizzo totale degli stanziamenti previsti.

Il relatore RUVOLO (*ALA-SCCLP*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Ricorda di aver sollecitato lo svolgimento presso la Commissione di audizioni sulla situazione della diffusione di fitopatologie in Italia.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore. Quanto allo schema di parere della senatrice Donno, prende atto della segnalazione di problematiche senz'altro meritevoli di attenzione, che potranno essere trattate in diverse sedi.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione della proposta di parere non ostativo presentata dal relatore.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Mandelli ha presentato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1 (il cui testo 2 è pubblicato in allegato).

In qualità di relatore, il presidente FORMIGONI (*AP (Ncd-CpE)*) presenta gli emendamenti a propria firma 2.100 e 4.100, pubblicati in allegato, che chiariscono rispettivamente la nozione di dieta mediterranea e la ricorrenza della giornata celebrativa.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 22 febbraio alle ore 15,30 è anticipata alle ore 14 e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, avrà luogo al termine della stessa. Informa altresì che le audizioni già programmate, in sede di Ufficio di Presidenza, per le ore 8,45 e 15, sono confermate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 7-*quater*, nel modificare in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, non si è tenuto debitamente conto della situazione meteorologica fortemente avversa che ha devastato l'intero territorio pugliese a partire dallo scorso 11 gennaio, con diffuse nevicate e rovesci. Intere colture di ortaggi e frutta, oltre che uliveti, serre e vivai sono stati distrutti dalle gelate. Numerosi vigneti sono stati distrutti dalla neve. La coltre fredda che si è creata successivamente ha stretto nella morsa del ghiaccio tutte le piantagioni, compromettendo irrimediabilmente l'intera produzione regionale, secondo le stime attuali, per i prossimi tre anni. Circostanze di particolare ed eccezionale disagio, con punte di 1,5 metri di neve, si sono registrate nel comune di Ginosa tali da rendere necessaria, in data 7 gennaio, la richiesta dell'immediato intervento della logistica delle Forze Armate nonché l'istanza di tempestivo invio di mezzi di primo soccorso e di ausilio per lo sgombero delle strade completamente innevate. Oltre a misure in materia di credito di imposta a favore di tali aree, sono altresì necessari prestiti di esercizio a tasso zero a favore delle aziende danneggiate, al fine di consentire la ripresa produttiva; finanziamenti a tasso nullo per reimpianti e ricostruzione di fabbricati rurali, stalle, serre, vigneti e degli impianti arborei distrutti dalle nevicate, nonché misure volte a realizzare, a favore delle amministrazioni comunali maggiormente colpite, una deroga ai vincoli finanziari derivanti dalla legislazione vigente, con la precipua finalità di consentire le attività di ricostruzione, riqualificazione e ripristino, oltre all'erogazione dei servizi di primaria necessità;

non va inoltre dimenticato che in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; l'*affaire Xylella fastidiosa* in un'area estremamente importante del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio. Tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo na-

zionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura. Le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dall'*affaire Xylella* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte. Per tale ragione si sollecita l'adozione di opportuni provvedimenti già concessi in altri atti di natura economica volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*,

appare inoltre necessario osservare che:

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis, esse costituiscono l'ennesimo tentativo di risanare una situazione che ha calpestato ogni tipo di diritto: a partire da quello alla salute, passando per quello al lavoro, finendo con quello alla tutela del territorio. Un territorio che è stato martoriato e dove i tumori continuano ad uccidere lavoratori, donne, bambini, e tutto questo non conosce arresto. Per non parlare delle numerose colture contaminate. Decreto dopo decreto però non si è fatto altro che peggiorare una situazione che ormai è letteralmente sfuggita di mano al Governo. Peraltro, non solo a Taranto, ma nell'intera Puglia si registrano situazioni di fortissimo disagio lavorativo tanto da parlare di una vera e propria complessa crisi industriale. Ma tale crisi, in realtà, coinvolge tutti i settori produttivi del comparto economico: il primario, quello secondario ed i servizi. Sul punto, è elevato il tasso di crisi occupazionale e reintegrativa che affligge il complesso delle province, a partire da quella di Lecce, con il drammatico crollo del settore manifatturiero che ha coinvolto i lavoratori della *ex British American Tobacco*, passando per la Sangalli Vetro di Manfredonia, fino ad arrivare alle situazioni di estremo disagio registrate a Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani. Una situazione di disagio che investe anche l'emergenza abitativa, specie in Puglia. In questo senso, le crescenti e sempre meno arginabili difficoltà nella gestione degli alloggi pubblici sono figlie della palese incapacità del Governo locale di gestire in maniera virtuosa le proprie risorse;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, va sottolineato come l'intera Puglia risenta di una drammatica gestione dei depuratori, ivi compresi, tra i numerosi, quelli di Pulsano e Manduria-Sava. Una situazione, questa, fortemente stigmatizzata nelle competenti sedi europee;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, va rilevato come nella predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi, sarà fondamentale anche rilevare le eventuali contaminazioni di coltivazioni limitrofe, predisponendo un idoneo piano di bonifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 313**Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo» con le seguenti: «che include».

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità", di seguito denominata "Giornata", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.».

Art. 5.**5.0.1 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le farmacie partecipano, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta

mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

2. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria

307^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1^o febbraio.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*), dopo aver espresso apprezzamento per le parole della relatrice, in particolare per il riferimento al tema delle professioni, che a suo parere meriterebbe, data la sua rilevanza, una analisi specifica e approfondita, dichiara il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con una raccomandazione, pubblicato in allegato.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2085 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), la Commissione approvò un ordine del giorno a sua firma che impegnava, tra l'altro, il Governo a prevedere «una maggiore efficacia del regime sanzionatorio». Propone dunque alla relatrice di inserire nella proposta di parere un richiamo in tal senso.

Alla proposta si associa il senatore GIROTTI (*M5S*).

La relatrice FISSORE (*PD*) accoglie la richiesta di integrazione della senatrice Valdinosi e del senatore Girotto e presenta una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo riprende nella sostanza il contenuto di un emendamento a sua prima firma al disegno di legge n. 2085 – respinto dalla Commissione –, dichiara piena condivisione sui contenuti del disegno di legge n. 2603 e il voto favorevole del Gruppo M5S sulla nuova proposta di parere della relatrice, come testé integrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni è posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni, il disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico». Propone quindi che l'ordine del giorno sia integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in questione.

Concorda la Commissione.

Ricorda inoltre che la prossima settimana verrà avviato il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare «sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza». Dopo aver illustrato il calendario delle audizioni informali e preannunciato l'intendimento di concludere l'esame dell'affare medesimo auspicabilmente a metà marzo, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame dell'affare assegnato in questione.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», nonché con l'esame dell'affare assegnato «sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera dei deputati,

rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria della Commissione industria, commercio, turismo;

osservato positivamente che l'articolo 1 interviene sulla tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., stabilendo che l'importo dovrà essere restituito da parte dell'Amministrazione straordinaria allo Stato entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;

sottolineato che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso le quali, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgeranno o proseguiranno le attività funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

considerato che l'articolo 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

osservato che l'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e che l'articolo 3-bis autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate;

rilevato che l'articolo 3-*quater* interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;

considerato che l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo;

osservato positivamente che l'articolo 7-*quater* modifica la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, aumentandone le aliquote e l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta e sopprimendo il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi;

condivise le finalità generali del provvedimento volte alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali e valutato che, a questo fine, sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione industria, commercio, turismo, considerata favorevolmente la proposta legislativa presentata dal Presidente della Commissione europea Juncker che propone di estendere il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e rafforzarne le prerogative, in base alla quale la durata del FEIS è estesa a tutto il 2020 e la garanzia concessa dall'Unione per migliorare l'appetibilità degli investimenti aumenta da 16 a 26 miliardi di euro, con l'obiettivo di raggiungere un volume di investimenti di circa 500 miliardi;

valutata con favore l'annunciata iniziativa sul diritto societario finalizzato ad agevolare l'uso delle tecnologie digitali nel corso dell'intero ciclo di vita di un'impresa e a facilitare le fusioni e le scissioni transfrontaliere;

valutata positivamente la previsione di adottare misure volte a rafforzare il mercato unico dei beni, in particolare agevolando il riconoscimento reciproco e contrastando il numero crescente di prodotti non conformi sul mercato dell'UE, mediante il Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della legislazione pertinente, promuovendo una partecipazione agli sforzi mirati alla semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese;

valutata positivamente la presentazione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», che completa le iniziative previste dal pacchetto Clima energia 2030 e del pacchetto per l'Unione dell'Energia;

esaminato per quanto di competenza l'atto in titolo, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

in tema di mercato digitale, si segnala l'esigenza che il Governo promuova la definizione, nell'ambito delle proposte normative europee, di misure volte a contenere il fenomeno delle violazioni del diritto d'autore in ambiente digitale, anche in relazione a trasmissioni *on-line* e ritrasmissioni di programmi radiotelevisivi con nuove modalità di distribuzione digitale transfrontaliera;

quanto all'applicazione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in merito alla quale l'Italia ha già manifestato l'intenzione di ospitare una sede locale a Milano presso la quale l'italiano sarà usato come lingua del procedimento giudiziario, si invita a sostenere l'impegno che il Governo ha dichiarato di voler assumere affinché, qualora il Regno Unito attivasse le procedure previste per l'uscita dall'Unione europea, sia assegnata all'Italia la sede centrale – ora prevista a Londra – in materia di

life science; si ritiene inoltre opportuno sollecitare il Governo a impegnarsi affinché i termini dell'Accordo e le opportunità da esso offerte siano oggetto di una campagna informativa diretta alle imprese con il coinvolgimento delle associazioni di categoria;

in tema di politica industriale, si esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Governo volta alla validazione da parte della Commissione europea della proposta di norma di «*marchio Made in Italy*»; in via generale, si reputa fondamentale impegnare il Governo a porre in essere ogni possibile iniziativa volta a tutelare le merci italiane dallo sfruttamento fraudolento del «*Made in Italy*», contrastando la contraffazione e il fenomeno dell'«*Italian sounding*», mediante l'identificazione dei veri prodotti italiani attraverso un *design* grafico univoco, idoneo a garantire indubbia riconoscibilità sui mercati esteri, affiancato da un sistema di sicurezza e di etichettatura;

in tema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e in particolare in tema di diversificazione, si segnala l'esigenza di sollecitare il Governo a porre l'attenzione sul Corridoio meridionale del gas, sullo sviluppo di una strategia per sfruttare al meglio le potenzialità del gas naturale liquefatto e lo stoccaggio, nonché sulla creazione di *hub* del gas liquido con più fornitori nell'Europa centrale e orientale e nel Mediterraneo;

in materia di cooperazione regionale in caso di crisi degli approvvigionamenti gas – riprendendo quanto già segnalato con la risoluzione DOC. XVIII, n. 168 in occasione dell'esame della proposta di Regolamento COM (2016) 52 definitivo –, si ribadisce l'esigenza di superare il sistema di cooperazione su base regionale predefinita, proposto dalla Commissione europea, sviluppando invece un sistema di cooperazione regionale flessibile e basato sulla valutazione dei rischi con un approccio in due fasi: uno a livello nazionale ed uno a livello regionale, «per corridoi di approvvigionamento»;

quanto al tema della solidarietà fra gli Stati membri, in caso di crisi degli approvvigionamenti gas, si condivide l'opportunità di considerare «clienti protetti» anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico italiano, e di individuare meccanismi di compensazione finanziaria connessi ai meccanismi e agli strumenti di intervento, tenuto conto che il gas non appartiene agli Stati membri ma al settore privato;

in tema di commercio internazionale, nell'ambito dell'attuazione della strategia «Commercio per tutti» e parallelamente al proseguimento e al completamento dei negoziati bilaterali e all'apertura di nuovi negoziati, si invita a segnalare l'esigenza che il Governo promuova un ulteriore rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea con una proposta di modifica della normativa *antidumping* dell'UE e tuteli gli interessi difensivi e offensivi del sistema produttivo e commerciale italiano;

si segnala inoltre l'esigenza di impegnare il Governo a favorire gli investimenti pubblici e privati per lo sviluppo della banda ultra-larga;

in merito alle proposte legislative del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», e segnatamente in merito alla proposta di direttiva sull'efficienza energetica, si segnala l'obbligo per gli Stati Membri di riduzione annuale, nel periodo 2021 – 2030, di consumi energetici pari all'1,5 per cento dei consumi di energia finale registrati in un periodo di riferimento e che sia conseguenza di nuovi interventi attuati dopo il 2020; a tale riguardo, vanno considerati gli sforzi già profusi dall'Italia nel settore dell'efficienza energetica e occorre tener conto che la proposta comporterà uno sforzo economico maggiore rispetto ad altri Stati membri, poiché il costo dell'investimento necessario per raggiungere l'addizionalità indicata cresce notevolmente al crescere della *performance* di efficienza energetica; occorre dunque impegnare il Governo a proporre, nel corso dei negoziati, una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione di partenza dei singoli Paesi;

quanto alla «Carta elettronica europea dei servizi», si segnala l'esigenza che sia chiarito l'impatto di tale normativa sugli attuali regimi autorizzatori;

in merito infine alla proposta di direttiva concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta «direttiva servizi» o Bolkenstein), che modifica la direttiva richiamata e il regolamento n. 1024/2012, si segnala che la procedura di notifica preventiva che gli Stati Membri sono tenuti a effettuare nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati Membri tre mesi prima dell'adozione di ogni atto normativo – ivi inclusi gli atti amministrativi di carattere generale – che introduca o modifichi regimi autorizzatori o prescriva specifici requisiti cui condizionare la prestazione di servizi, rischia di comportare considerevoli ritardi nella realizzazione della generalità degli interventi, a tutti i livelli istituzionali, con conseguenti ricadute negative sul sistema delle imprese e sull'economia italiana in genere.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178»,

premessò che la normativa italiana sulla *privacy* riconosce il valore soggettivo del dato personale come elemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e ad incidere sui diritti alla riservatezza, all'immagine e all'oblio, e riconosce altresì il valore economico del dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generare interessi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d'impresa e alla leale concorrenza tra imprese;

premessò che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro la dimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell'interessato il potere di verificare, controllare e gestire l'utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale;

considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di *Internet* e della telefonia mobile ha fatto emergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di *marketing* e l'utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze come responsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della *privacy*; le limitazioni connesse all'operatività del registro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;

preso atto che, nell'era dei *Big Data*, delle indagini predittive e del *social business*, l'analisi del valore generato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenuto elemento fondamentale per le strategie delle aziende;

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente raccomandazione:

nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di *marketing*, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione di strumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell'utente, ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutare l'opportunità di prevederne la tra-

sformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro che esprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattati dalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamente identificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commerciali in essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178»,

premessò che la normativa italiana sulla *privacy* riconosce il valore soggettivo del dato personale come elemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e ad incidere sui diritti alla riservatezza, all'immagine e all'oblio, e riconosce altresì il valore economico del dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generare interessi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d'impresa e alla leale concorrenza tra imprese;

premessò che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro la dimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell'interessato il potere di verificare, controllare e gestire l'utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale;

considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di *Internet* e della telefonia mobile ha fatto emergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di *marketing* e l'utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze come responsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della *privacy*; le limitazioni connesse all'operatività del registro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;

preso atto che, nell'era dei *Big Data*, delle indagini predittive e del *social business*, l'analisi del valore generato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenuto elemento fondamentale per le strategie delle aziende;

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti raccomandazioni:

nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di *marketing*, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione di strumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell'utente, ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutare l'opportunità di prevederne la tra-

sformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro che esprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattati dalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamente identificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commerciali in essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso;

si segnala inoltre l'opportunità di prevedere un inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti sia dell'azienda mandataria sia dell'azienda che svolge l'attività di *telemarketing*, se terza, al fine di disincentivare efficacemente i comportamenti che violano le norme in materia.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria**295^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE CONSULTAZIONI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA

Il presidente SACCONI avverte che dal 10 febbraio scorso è operativa la consultazione tramite piattaforma informatica sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 (*Caregiver familiare*). Dei 43 soggetti invitati a partecipare, 28 risultano accreditati, una metà dei quali ha già provveduto a caricare memorie, documenti e filmati ritenuti utili a fornire il proprio contributo. Ribadisce l'importanza della consultazione, che esalta le possibilità di partecipare al processo di elaborazione delle decisioni e favorisce il dialogo tra i soggetti decidenti e le parti interessate. Anticipa che il 9 marzo prossimo, in occasione di un'iniziativa che si svolgerà in Senato nell'ambito della «Settimana della partecipazione», avrà l'opportunità di presentare questa buona pratica della Commissione lavoro ed auspica che i senatori vogliano intervenire numerosi all'evento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente SACCONI avverte che è pervenuto l'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo è stato trasmesso alle Commissioni permanenti 1^a e 5^a per il rispettivo parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente SACCONI (*AP(Ned-CpE)*), relatore, presenta una proposta di risoluzione sull'affare assegnato (testo allegato al resoconto della seduta). Auspica che su di essa si registri la più ampia condivisione da parte della Commissione: maggiore sarà l'ampiezza del consenso, maggiore l'incisività della Commissione stessa su tali temi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il relatore ANGIONI (*PD*) dà conto di una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI condivide le considerazioni del relatore, prodotte nel testo da lui proposto. Concorda in particolare con riferimento alle perplessità riguardanti l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale, ritenendo anch'egli non opportuna la segmenta-

zione, che potrebbe riferirsi anche ad altri comparti del mercato del lavoro: specificità analoghe a quelle del lavoro portuale sono infatti riscontrabili anche in altri settori.

Il relatore ANGIONI (*PD*) interloquisce brevemente per sottolineare che le perplessità nel caso di specie sono ancora maggiori, atteso che qui si fa riferimento solo ad alcune realtà portuali.

La senatrice CATALFO (*M5S*) presenta una proposta di parere alternativa, di segno favorevole con condizione (testo allegato al resoconto).

Il presidente SACCONI osserva che la bozza di parere del relatore e quella testé illustrata dalla senatrice Catalfo sono analoghe nella sostanza e differiscono unicamente per la diversa qualificazione dei rilievi contenuti. Nota che nel caso specifico la qualificazione di osservazioni ovvero di condizioni dei rilievi stessi non conferisce ai medesimi una diversa efficacia formale.

Il relatore ANGIONI (*PD*), pur comprendendo le ragioni della senatrice Catalfo, ritiene comunque preferibile l'espressione di un parere con semplici osservazioni. L'apposizione di condizioni, quanto meno in linea teorica, implicherebbe che, ove esse fossero accettate, i lavoratori interessati non potrebbero godere dello strumento qui previsto, ipotesi che giudicherebbe del tutto inaccettabile.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce la necessità di fare ricorso a condizioni, al fine di stigmatizzare con forza la creazione di una ennesima Agenzia.

La senatrice PARENTE (*PD*) insiste per la immediata messa in votazione del parere proposto dal relatore, che rappresenta la posizione dell'intero Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime consenso nei confronti di alcuni profili del decreto-legge in esame. Manifesta tuttavia netta contrarietà all'istituzione di una ennesima Agenzia cui affidare la soluzione della crisi occupazionale del settore portuale e conferire risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese in esso operanti. Sottolinea l'esigenza che soluzioni efficaci vengano individuate tenuto conto delle reali esigenze dei territori interessati. Prende atto con soddisfazione della convocazione per il 27 prossimo di un tavolo di confronto sulla vicenda ILVA, auspicando che ciò consenta di dare ossigeno ad un territorio tanto martoriato.

Il presidente SACCONI, verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Angioni, che è approvata. Risulta conseguentemente

preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo, illustrata dalla senatrice Catalfo.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

Il senatore ICHINO (*PD*), relatore sul disegno di legge n. 2208, sollecita l'espressione da parte della Commissione del parere sul tale iniziativa legislativa.

Il presidente SACCONI osserva che il punto è all'ordine del giorno e verrà trattato nel pieno rispetto della programmazione dei lavori della Commissione e dei tempi di esame riservati a ciascun provvedimento, nonché tenuto conto del calendario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789

La Commissione,

premessi che:

la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;

in tale contesto, l’apprendistato rappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell’impresa;

dall’ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull’apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;

anche alla luce della «crisi» dell’apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di *stage*, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passano da uno *stage* all’altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all’aumento della precarietà;

è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per

lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell'ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurricolari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all'apprendistato;

peraltro, l'apprendistato di tipo professionalizzante continua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all'avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali «contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all'occupazione dei giovani»;

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione «Migliorare e modernizzare l'istruzione» COM (2016) 941, 7 dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento;

impegna il Governo:

a mettere in atto, entro sei mesi, concrete ed idonee iniziative di intervento che permettano di rilanciare l'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l'integrazione tra sistema di istruzione e formazione e mondo produttivo;

a rafforzare il quadro normativo di riferimento al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l'effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell'apprendistato;

a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell'offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;

a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e degli enti bilaterali, attori, questi, che, per la loro vicinanza al mondo del lavoro e della formazione, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di un quadro normativo di riferimento più efficiente e vicino alla realtà e alle esigenze del mercato del lavoro;

a stanziare maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica, mirati all'utilizzo del contratto di apprendistato anche per questa finalità;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a cambiare il «modo di fare scuola», a partire dalla necessità di mutare stabilmente il proprio assetto organizzativo al fine di sviluppare capacità di co-progettazione con strutture ospitanti individuate sulla base di accordi territoriali stabili che coinvolgono attivamente le istituzioni locali e le parti sociali;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici, anche in materia di formazione e inserimento al lavoro, dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l'Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l'ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;

a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità *on line* e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell'apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l'ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;

al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'utilizzo dell'apprendistato anche nel settore pubblico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento interviene per contrastare alcune situazioni di particolare criticità nel Sud Italia e per affrontare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Anzitutto si fa osservare che le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive.

Inoltre, in merito all'articolo 4, pur condividendone le motivazioni ispiratrici, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale non sembra essere lo strumento di definitiva risoluzione della crisi occupazionale del settore. Ai limiti temporali (36 mesi) e al carico di risorse sul pubblico, appare strategicamente più convincente l'attività pubblica di rilancio dei sistemi portuali italiani nel quadro di un loro coordinamento di sistema.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (Atto Senato n. 2692);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole subordinato alla seguente condizione:

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, la scelta di creare un ennesimo organismo *ad hoc* per la riqualificazione ed il ricollocamento dei lavoratori di un particolare, per quanto importante, settore appare anzitutto in contrasto con il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive avviata con il decreto legislativo n. 150 del 2015 e ancora in via di implementazione: tale riordino infatti, pur con alcuni difetti, persegue lo scopo di razionalizzare i servizi di collocamento superando le frammentazioni e le sovrapposizioni fra i vari enti preposti. La creazione di un'ennesima Agenzia appare come la risposta sbagliata al problema, reale e serio, della ricollocazione dei lavoratori portuali e della valorizzazione delle loro competenze che invece può e deve essere affrontato completando l'implementazione degli strumenti già previsti e rafforzando i competenti organi già esistenti. Peraltro le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive. Appare pertanto auspicabile la totale soppressione delle disposizioni di cui al citato articolo 4.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

1.1 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di cittadinanza*). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 10 aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non bene-

ficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'apparte-

nenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite

integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). i centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego

sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai per-

corsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche

dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'im-

piego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h*), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

''Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.”.

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

”1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012”.

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera *b*).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher* online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore

addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;.

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si in-

tendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve esprese, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo II del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo II, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora rela-

tivi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il 'Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 26 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.";

108. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

”Art. 1 – *I*. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

”Art. 2. – *I*. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”;

111. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a*) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b*) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c*) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d*) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e*) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;”.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

117. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

118. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

119. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

120. Le modifiche introdotte dai commi 116, 117 e 118 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'in-

tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

127. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

''486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo''.

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli

enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

141. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

142. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati."

143. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ALLEGATO 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1,3	112.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184
7	1	6	2,8	26.208	2.184
6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808
7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER
CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: $Rf = Ra + Rb + Rc + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - Ri$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1 Ra, Rb, Re ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: $Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es = Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 3

N mesi = parte intera di $(Rfa - 3 Rdc) / (Rdc / 4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria**423^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rimarca la necessità di assicurare che vi siano le condizioni perché gli investimenti in nuove tecnologie sanitarie siano produttivi degli effetti auspicati. In particolare, sottolinea l'opportunità di accompagnare gli investimenti con misure concernenti la formazione del personale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (Ncd-CpE)*) illustra la proposta di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Nerina DIRINDIN (*PD*) e Laura BIANCONI

(*AP (Ncd-CpE)*) annunciano voto favorevole, mentre i senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e GAETTI (*M5S*) dichiarano voto di astensione e il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta avanzata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura della proposta di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), GAETTI (*M5S*), Nerina DIRINDIN (*PD*), Laura BIANCONI (*AP (Ncd-CpE)*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Maurizio Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In assenza di altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere appena illustrata è posta ai voti e approvata.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista*

(Parere alla 7^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Accedendo a richieste pervenute per le vie brevi, la PRESIDENTE propone di rinviare alle sedute di domani il seguito e la conclusione dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, in aderenza a richieste in tal senso pervenute per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 15 febbraio scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Consumatori CODICI (Centro per i diritti del cittadino) e del Movimento consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari).

Inoltre, nell'ambito dello stesso esame congiunto dei sopracitati disegni di legge è stata inviata documentazione da parte di rappresentanti dell'Unione per la difesa dei consumatori (U.DI.CON.).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che gli interventi di ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle strutture sanitarie, come quelli previsti dagli articoli 1 e 5-*bis* del decreto-legge in conversione, non possono essere disgiunti da misure di accompagnamento sul fronte dell'organizzazione dei servizi e su quello della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario;

esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al trasferimento di risorse previsto a favore della Regione Puglia dall'articolo 1, comma 2, lett. *b*) – per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico di apparecchiature e dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie site in alcuni specifici comuni dell'area di Taranto –, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente che detto ammodernamento avvenga nell'ambito di una riqualificazione organizzativa dell'assistenza sanitaria nelle aree interessate;

2) analogamente, in relazione alla destinazione di risorse, prevista dall'articolo 5-*bis*, per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di alcune regioni del Meridione, si rileva l'opportunità di prevedere espressamente che parte di dette risorse sia finalizzata anche a interventi di riqualificazione organizzativa dei servizi interessati, nonché alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario coinvolto, così da creare le condizioni per un utilizzo efficace ed efficiente delle nuove tecnologie; si osserva, altresì, che l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica dovrebbe avvenire nell'ambito di un piano pluriennale di collaborazione interregionale e di coordinamento dell'offerta assistenziale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per quanto di propria competenza, l'atto in titolo, premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea prevede interventi normativi in settori di grande importanza, quali prodotti fitosanitari, sanità animale, resistenza agli antibiotici e sicurezza alimentare;

osservato che la promozione della salute richiede azioni integrate e trasversali e che la salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica e del progresso della società;

valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo nella Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'impegno per l'attuazione della sanità digitale come fattore abilitante e determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle esigenze dei cittadini;

apprezzata, in particolare, l'attenzione dedicata alle iniziative in materia di prevenzione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) nel corso dei negoziati relativi alla proposta di regolamento UE sui medicinali veterinari, sostenere la soppressione della previsione della vendita diretta di farmaci da parte dei medici veterinari, ai quali dovrebbe essere al tempo stesso riservata la prescrizione, così come indicato nella risoluzione del 25 novembre 2014 (*Doc. XVIII, n. 82*);

b) nel corso dei lavori per l'approvazione della proposta di regolamento UE sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati, garantire che l'utilizzo di questi ultimi avvenga esclusivamente per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione, conformemente alla risoluzione del 29 ottobre 2014 (*Doc. XVIII, n. 78*);

c) nell'ambito della normativa europea in corso di formazione sugli interferenti endocrini, assicurare livelli elevati di tutela della salute, sostenendo la posizione espressa nella risoluzione del 18 ottobre 2016 (*Doc. XVIII, n. 162*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

82^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno: parere favorevole.

alla 14^a Commissione:

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915): parere favorevole con osservazioni.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 221

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DEL COMUNE DI SANNAZZARO DÈ BURGONDI, DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA E DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SUI RECENTI INCIDENTI CHE HANNO INTERESSATO LA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÈ BURGONDI

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DI UN PROFESSORE ORDINARIO DI SCIENZE AGRARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

42^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vannalori ed altri; Paola Binetti ed altri: parere non ostativo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

68^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (n. COM (2016) 788 definitivo): osservazioni non ostative con rilievi.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria
109^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'interno Minniti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro dell'interno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente MANCONI introduce la seduta ricordando il lavoro svolto dalla Commissione con riferimento al tema dell'immigrazione

che ha portato ad un Rapporto il cui aggiornamento risale a poche settimane fa.

Il ministro dell'interno MINNITI nel ringraziare per l'opportunità offerta con la seduta odierna sottolinea come il fenomeno migratorio non sia da evidentemente da considerare transitorio o passeggero e richiede, pertanto, provvedimenti che lo affrontino organicamente.

L'Italia ha dimostrato in passato di avere una grande capacità di accoglienza ed un atteggiamento estremamente responsabile rispetto a questo fenomeno che ha, tra le sue cause l'instabilità politica, le guerre, gli squilibri economici ed altri fattori destinati, purtroppo, a permanere nei prossimi anni. Nessun paese può pensare di affrontare questo tema da solo; sono necessari contatti con tutti i paesi coinvolti, in particolare con i paesi di provenienza e di transito dei migranti. Esattamente questa consapevolezza ha portato a recenti missioni in Tunisia e in Libia, paese con il quale come è noto è stato recentemente realizzato un importante accordo, ed al lavoro svolto insieme al Ministero degli affari esteri per giungere ad intese con i paesi di provenienza. Va sottolineato che le iniziative italiane sono apprezzate dall'Unione europea, come è testimoniato dalla buona accoglienza data dall'accordo con la Libia in occasione del vertice europeo di Malta di febbraio.

L'accordo con la Libia è importante per molti aspetti ed è importante che per la sua attuazione sia stata prevista una Commissione mista libico-italiana, Commissione che è in corso di costituzione. L'accordo prevede in particolare il controllo delle coste da parte della Libia e in questo senso l'Italia si è impegnata sul piano della fornitura dei mezzi e della formazione del personale. L'accordo prevede inoltre una forte azione contro il traffico degli esseri umani condotto da scafisti senza scrupoli. L'accordo, poi, affronta il problema della frontiera sud della Libia, un tema cruciale, posto che gli immigrati che giungono nel nostro paese non sono libici, ma transitano attraverso la Libia.

Va peraltro ricordato un dato FRONTEX relativo alle 2016, che dice di una forte riduzione degli arrivi dei migranti attraverso la rotta balcanica con percentuali tra il 70 e l'80 per cento, mentre nello stesso periodo la rotta che passa per il Mediterraneo centrale ha visto un incremento di arrivi di circa il 18 per cento.

Quanto al trattato di Dublino, va sottolineato che è interesse dell'Italia cambiarlo, e cambiarlo nel senso di alleggerire il peso dei paesi di prima accoglienza, e davvero apparirebbe singolare che un cambiamento – ove avesse luogo – avvenisse in senso contrario.

Altro tema da considerare, la ricollocazione dei richiedenti asilo. A questo proposito può essere ricordato che l'Italia è in regola con le quote previste dall'accordo stipulato con la Turchia nel marzo dello scorso anno. Va ricordato, inoltre, che nello scorso mese di settembre è stato stipulato un accordo con la Germania che prevede la possibilità di ricollocare in quel paese, provenienti dall'Italia, 500 persone al mese.

Non meno delicata la questione dei corridoi umanitari. Sono operativi due protocolli d'intesa realizzati grazie al ruolo proattivo del Ministero dell'interno, che hanno reso possibile da un lato a Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola valdese di operare nel senso di arrivi da Libano e Marocco; dall'altro alla Conferenza episcopale italiana di adoperarsi per far giungere rifugiati eritrei. Solo il contenimento dell'immigrazione irregolare potrà consentire di alimentare canali legali e regolari.

Il tema centrale è dunque l'accoglienza, un'accoglienza da realizzare in modo diffuso coinvolgendo – non vi è altra strada – i comuni. È in questo senso operativo un importante accordo con l'Anci, che, ovviamente, è su base volontaria. Venerdì 17 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 13 «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale».

Tra le altre importanti misure, il decreto prevede la realizzazione di centri permanenti per i rimpatri, che costituiscono il superamento dei centri di identificazione ed espulsione. Tali centri dovranno avere caratteristiche precise: essere piccoli, se ne prevedono per una esigenza complessiva di 1.600 posti equamente distribuiti sul territorio nazionale, uno per regione; prevedere la piena tracciabilità dei servizi ed essere pienamente soggetti ai poteri ispettivi del Ministero dell'interno. Quanto alla trasparenza è stato realizzato, insieme all'ANAC, un modello di contratto, un contratto-tipo che potrà consentire di conseguire tale finalità; dovranno trovarsi fuori dai centri urbani e vicini a trasporti e infrastrutture assicurando una *governance* trasparente; a garanzia dei diritti delle persone trattate il decreto assicura pieno accesso alle strutture al Garante delle libertà personali. Si tratta, come ben si può vedere, di un approccio completamente nuovo rispetto ai centri per di identificazione ed espulsione.

Altro tema importantissimo la riduzione dei tempi d'attesa per il riconoscimento del diritto di asilo, che è oggi di circa due anni. Su questo punto specifico il decreto ha operato nel senso di ridurre ad uno i gradi di giudizio dell'esame delle domande, e di prevedere presso i tribunali ordinari distribuiti su tutto il territorio nazionale 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché l'assunzione presso il Ministero dell'interno di 250 specialisti, in modo da accrescere in modo determinante l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Occorre infatti un lavoro efficace per una sensibile riduzione dei tempi di esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato. Inoltre, allo scopo di evitare che il tempo dell'attesa sia un tempo vuoto, il decreto prevede che i comuni abbiano la possibilità, d'intesa con i prefetti, di impiegare i richiedenti asilo su base volontaria per lavori socialmente utili. Va inoltre ricordato che l'accordo tra i Ministeri dell'interno e della giustizia del giugno 2015 sulla identificazione in carcere ha iniziato a funzionare e che è già stato possibile identificare in carcere circa 800 persone. Lo scopo

dei centri permanenti per i rimpatri che si intende realizzare è essenzialmente giungere con rapidità al rimpatrio, come dice la legge, «forzato», delle persone prive del diritto all'asilo. Tali rimpatri forzati dovranno essere accompagnati da un maggiore impegno sui rimpatri volontari e assistiti. I fondi destinati a questo scopo del Ministero dell'interno sono stati raddoppiati.

Quanto ai minori non accompagnati, altro tema importante e doloroso, l'auspicio è che il Senato possa procedere, con un consenso il più ampio possibile, al disegno di legge, già approvato dalla Camera «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» di cui peraltro è relatore un componente di questa Commissione, il senatore Mazzoni.

In questo contesto non può non essere ricordato un fatto molto importante che è di poche settimane fa vale a dire la firma di un patto nazionale per un Islam italiano. Questa intesa che ha natura pattizia, né potrebbe essere diversamente, tra le cose che in questa sede debbono essere segnalate prevede che le moschee siano luoghi pubblici aperti al pubblico; che gli imam siano conoscibili e conosciuti, che i sermoni abbiano luogo in lingua italiana, che vi sia piena trasparenza dei finanziamenti italiani e stranieri.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà conto delle visite svolte recentemente presso i centri per migranti di Cagliari e Sassari sottolineando che troppo spesso i prefetti operano con fretta eccessiva affidandosi per la gestione ad enti non adeguati e privi di personale adeguatamente preparato, specie sul versante legale. Rileva l'importanza, cui peraltro fa cenno il recentissimo decreto cui si è riferito il Ministro, della formazione, mettendo in rilievo l'importanza dei processi di integrazione dei richiedenti asilo e in questo quadro della rete SPRAR.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (Ncd-CpE)*) esprime apprezzamento per la relazione del Ministro e, per non sottrarre tempo al dibattito, anticipa che formulerà per iscritto alcuni quesiti.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) richiama l'attenzione sul fatto che la Libia non costituisce un paese stabile, e che pertanto gli accordi con quel paese rischiano di non poter essere attuati. Rileva che i rimpatri volontari andrebbero ulteriormente incentivati e che su questo le istituzioni non hanno svolto appieno il loro ruolo.

La senatrice FATTORINI (*PD*) chiede se l'Europa svolga un ruolo proattivo ed efficace in ordine alla realizzazione dei corridoi umanitari.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) invoca maggiore premialità per i comuni che si dichiarano disponibili all'accoglienza, e si chiede se vi sia spazio per dare più organicità e progettualità ai programmi che riguardano il lavoro dei richiedenti asilo.

La senatrice FASIOLO (*PD*) nell'esprimere apprezzamento per la relazione del Ministro dell'interno ricorda che il decreto, richiamato nella relazione stessa, abbia previsto per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia, una sola sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il presidente MANCONI informa di avere effettuato una visita al Cie di Ponte Galeria lo scorso 6 gennaio apprestandosi a fare una visita nello stesso centro tra pochi giorni e di avervi incontrato una cinquantina di ospiti femminili che certo non costituivano alcun pericolo per la comunità, anzi in buona parte erano potenzialmente delle vittime del traffico degli esseri umani. Molte di esse risultavano irregolari pur avendo risieduto per lungo tempo in Italia, in quanto avendo perduto il lavoro non lo avevano ritrovato nell'arco dei 12 mesi previsti dalla legge.

Nel merito del decreto approvato dal Governo sottolinea che la riduzione ad uno dei gradi di giudizio desta una qualche preoccupazione, tanto più che le decisioni verranno adottate sulla base dell'esame della sola documentazione scritta offerta alle Commissioni territoriali, in assenza del fondamentale requisito della oralità, che consente alle persone di essere ascoltate, quindi con un grado di tutela inferiore.

Il ministro dell'interno MINNITI sottolinea l'importanza dell'accoglienza diffusa, attuata in centri piccoli, che consentano di attuare su di essi un maggiore controllo. Ribadisce che l'accordo con la Libia è l'unica strada possibile per giungere ad un qualche controllo degli arrivi di migranti provenienti da quel paese. Per fare un accordo, come è ovvio, si è lavorato con il Governo ufficiale, riconosciuto dalla comunità internazionale. L'Italia peraltro si è adoperata e continua ad adoperarsi per rendere la Libia più stabile.

Quanto ai rimpatri volontari e assistiti, essi certamente vanno incentivati, e ciò potrà avvenire anche indirettamente acquisendo maggiore credibilità sul versante dei rimpatri forzati.

I corridoi umanitari effettivamente si riferiscono a numeri eccessivamente bassi, ma sarà possibile aumentarli solo se sarà posta in essere un'efficace azione di contenimento degli arrivi irregolari.

L'accoglienza da parte dei Comuni deve imprescindibilmente essere fondata su un principio di volontarietà; del resto sono ben 2.700 i comuni che hanno aderito. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia, ha già fatto la sua parte sul piano amministrativo affinché i 100 milioni di euro stanziati con la legge di stabilità possono essere prontamente impiegati.

Quanto al tema dello svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei richiedenti asilo, si tratta di materia delicatissima che deve necessariamente essere affidata agli enti locali e che deve essere maneggiata con molta cautela, a tutela degli stessi richiedenti asilo.

Con riguardo ai centri permanenti per i rimpatri, occorrerà vigilare – e in questo senso anche questa Commissione potrà svolgere un ruolo importante – perché svolgano i compiti loro affidati dal decreto.

Quanto alla riduzione dei gradi di giudizio e alle garanzie per i richiedenti asilo, le tutele indicate nel decreto sono indubbiamente sufficienti, tuttavia la conversione in legge del decreto offrirà spazi per ulteriori miglioramenti.

Il presidente MANCONI ringrazia il Ministro dell'interno e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 10,30.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative

C. 4304 Governo, approvato dal Senato
(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite I e V della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4304, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Precisa che la relazione richiamerà unicamente le disposizioni di interesse della Commissione.

Nel corso dell'esame al Senato sono state anzitutto aggiunte nuove disposizioni all'articolo 1 di conversione in legge del decreto-legge. In primo luogo, sono state inserite alcune proroghe relative, in particolare, a termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Nel dettaglio, il comma 1-*bis* proroga i termini per l'esercizio di due disposizioni di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo

15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'art. 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge.

A sua volta, il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.

Altre disposizioni prorogano di sei mesi i termini per l'emanazione del decreto legislativo correttivo e del regolamento in materia di contabilità dello Stato, per il potenziamento del bilancio di cassa.

Passa dunque all'esame del contenuto del decreto-legge.

L'articolo 1 del decreto-legge contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.

Oggetto di proroga sono, tra le altre: le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente. È inoltre disposta la proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015 e la proroga dell'operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, è, altresì, conferita alle Province la facoltà di prorogare, al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è altresì prorogata la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali. Infine, sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.

Il comma 15-quater stabilisce che le Regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, D.L. 16/2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le Regioni e

gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

L'articolo 4, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga – sempre dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.

Il comma 2-*bis* - inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Il comma 5 dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex art. 8 della L. 124/1999*) e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il comma 5-*bis* dispone che, per la riforma degli «istituti per sordomuti» di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, con regolamento governativo.

Il comma 5-*septies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone alcune modifiche alla disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi.

L'articolo 5, comma 4, proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, posto dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010. I Comuni coinvolti dalla norma sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).

Il comma 10 proroga al 2017 le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).

Il comma 11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017. Tale termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno) è già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il 2017.

Il comma 11-*sexies* - inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Il comma 11-*septies* - inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una modifica normativa relativa agli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non abbiano presentato nei termini il piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017.

L'articolo 6, comma 5, proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016 (relativo al sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016); la proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.

I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.

L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

I commi 10-*bis* e 10-*ter* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente

in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191 del 2015.

Il comma 10-*quater* – anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.

L'articolo 7, commi 1 e 2, differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

Il comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.

L'articolo 9 interviene in materia di infrastrutture e di trasporti. Il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, per il 1° gennaio 2017.

Il comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga al 31 gennaio 2018 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Esso modifica poi la disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di linea ed impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni, pena la decadenza delle autorizzazioni.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il comma 9-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede inoltre che la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, relativa al superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia è mantenuta in esercizio fino al completamento degli interventi previsti a tal fine e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di giustizia. Il comma 1 reca la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

L'articolo 11, concernente la materia dei beni ed attività culturali, reca, al comma 1, disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare proroga al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei e proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; estende inoltre a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.

Il comma 3 proroga dal 30 gennaio 2017 al 1° aprile 2017 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori euro 10 milioni di euro per il 2017. E' stata altresì prevista, con una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, la possibilità di destinare risorse per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.

Il comma 3-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31 dicembre 2017, il termine – scaduto il 30 giugno 2016 – entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici. Nello specifico, la norma novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (legge n. 106/2011), il quale dispone che la delimitazione dei distretti da parte delle Regioni avvenga d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

L'articolo 12, comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime.

L'articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 4, modificato dal Senato, posticipa dal 31 dicembre 2016 al 1° ottobre 2017 l'applicazione delle norme che: dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

Il comma 4-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco nelle isole minori a decorrere dal 2017.

Il comma 6 anticipa all'esercizio finanziario 2016 l'applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l'assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 6-*quaterdecies* fa riferimento ai saldi degli enti del Servizio sanitario nazionale ed è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio – ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 – gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

L'articolo 14 attiene al tema degli interventi emergenziali, nel cui ambito con il comma 1 si modificano i criteri di priorità stabiliti dalla legge di bilancio 2017 nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari. Rispetto ai criteri vigenti si prevede che sia data priorità ad un ulteriore criterio riferito agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto ad ottobre del 2016 (come individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti-legge n. 74 del 2016 e n. 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il comma *5-bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – concerne gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per i quali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

I commi *6-bis* e *6-ter* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – concernono la sospensione delle imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, disponendo che tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la disposizione in esame posticipa di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, con un onere pari a circa 25 milioni.

Il comma *6-quater* proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300mila euro per l'anno 2017.

Il comma 7 interviene in materia di contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.

Con il comma *7-bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni), limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei comuni di L'Aquila e cratere a seguito dell'evento sismico in Abruzzo dell'aprile 2009.

Il comma 8 stanziava un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Con il comma 9-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – nella medesima finalità emergenziale si prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 il cui periodo di applicazione è ora previsto nel biennio 2016-2017: tali norme concernono l'autorizzazione, per i comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al contempo viene quantificato un limite di spesa, rispettivamente per il comune de L'Aquila (1,7 milioni di euro) e per i comuni del cratere (1,15 milioni).

Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'unità tecnica-amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla emergenza connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ).

Il comma 12 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

I commi da 12-*bis* a 12-*quater* - inseriti nel corso dell'esame al Senato – recano l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo della copertura dei relativi oneri. Tali contributi concernono sia i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sia quelli danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, sia, infine quelli danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

I commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane (ZFU) Emilia.

Il comma 12-*septies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone che gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata

dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

S. 2692 Governo, approvato dalla Camera
(Parere alla 5^a Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione bilancio del Senato, sul disegno di legge del Governo C. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Precisa che nella relazione si darà conto in particolare delle disposizioni di interesse della Commissione introdotte in prima lettura, mentre al resto del provvedimento si farà solo un richiamo.

Nell'ambito dell'articolo 1, che contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che eventuali interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, non previsti nell'ambito del piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, possano essere individuati sentiti ARPA Puglia e ISPRA.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto l'articolo 1-*bis*, che autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 detta disposizioni per l'effettuazione di interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014. Esso è stato modificato in più punti nel corso dell'esame alla Camera. Fra l'altro, si prevede che le risorse della delibera CIPE 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, ma per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, siano trasferite al Commissario entro sessanta giorni dalla richiesta.

Dopo l'articolo 3, che interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, alla Camera sono stati introdotti cinque articoli aggiuntivi.

L'articolo 3-*bis* autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate.

L'articolo 3-*ter* prevede che la regione Puglia provveda, avvalendosi della propria ARPA e dell'azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

L'articolo 3-*quater* interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi.

L'articolo 3-*quinqies* incrementa di 10 unità, per l'anno 2017, la forza media di ufficiali ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri.

Dopo l'articolo 4, recante disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transshipment*), nel corso dell'esame in prima lettura sono stati introdotti due articoli aggiuntivi.

L'articolo 4-*bis* incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

L'articolo 4-*ter* demanda ad un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 5, diretto ad incrementare per il 2017 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, non ha subito alcuna modifica alla Camera.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

A tal fine le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro finalizzata all'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues.

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati approvati numerosi articoli aggiuntivi di cui si dà conto.

L'articolo 7-*bis* intende favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso dispone inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi. Nello specifico, il comma 1 assegna all'Autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) e alla disciplina europea sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

L'articolo 7-*ter* autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.

L'articolo 7-*quater* modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive

nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015).

L'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di talune disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.

L'articolo 7-*sexies* istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019.

L'articolo 7-*septies* interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011) per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità, o dei singoli beni aziendali, agli enti territoriali. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce all'articolo 48 del Codice il nuovo comma 8-*bis*, che prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio del Comune nel quale l'azienda è situata, ovvero alla Provincia o alla Regione. Occorre tuttavia che tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda. Sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia, con il concerto dei Ministri dell'interno e della giustizia, le modalità di attuazione della disposizione in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento deve essere disposto con delibera dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La lettera *b*) aggiunge un comma 8-*bis* all'articolo 117 del Codice diretto a prevedere una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

L'articolo 7-*octies* opera un intervento meramente formale ad una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2017, diretta a porre termine a procedure contenziose fra lo Stato e il Comune di Lecce circa la quota ad esso spettante del Fondo sperimentale di riequilibrio.

L'articolo 7-*novies* introduce infine modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Nuovo testo C. 3500 Bindi

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge C. 3500 in esame modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito dalla legge n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento deriva dalle difficoltà di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia. La proposta di legge dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi.

Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia .

La proposta, che consta di 26 articoli suddivisi in quattro Capi – fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC XXIII, n. 4), approvata nella seduta del 21 ottobre 2014.

Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato con il programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 10,40.

ALLEGATO N. 1

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (C. 4304 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4304, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO N. 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (S. 2692 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2692, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il decreto-legge reca interventi diretti a promuovere il rilancio di alcune aree del Mezzogiorno;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;

considerato che il provvedimento investe in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e incide altresì sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.) e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» (articoli 1, 2, 4-ter, 5 e 5-bis), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2) e «ordine pubblico e sicurezza» (art. 3-quinquies), ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), «politiche sociali» (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «istruzione» (articolo 6) anch'esse di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché «sistema tributario dello

Stato», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.);

rilevato infine che:

– l'articolo 7-*sexies* istituisce, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019, volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

– la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni (sentenza n. 307 del 2004; sentenza n. 478 del 2002)»;

– l'articolo 7-*sexies* incide peraltro su profili di competenza regionale, per quanto attiene alla «valorizzazione dei beni culturali» (di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.) ed allo «sviluppo del territorio»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7-*sexies*, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Regione Basilicata nell'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti del programma «Magna Grecia» e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

ALLEGATO N. 3

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
(Nuovo testo C. 3500 Bindi)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione del prof. Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, e del prof. Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA)

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giovanni CIONI, *prof. ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Carlo HANAU, *membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese la senatrice Mara VALDINOSI (PD) e il deputato Giorgio ZANIN (PD).

Giovanni CIONI, *prof. ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia i partecipanti all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale
(Deliberazione)

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Il programma, frutto di consultazione in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stato autorizzato dai Presidenti delle due Camere. Per correttezza istituzionale, ha informato dello svolgimento dell'indagine i presidenti delle Commissioni Finanze del Senato e della Camera.

Nel programma sono illustrate le ragioni che inducono la Commissione a focalizzare la propria attenzione su questo tema, già sfiorato nel corso delle precedenti indagini e di grande attualità.

L'indagine investe un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficoltoso e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche.

Nel programma si assume a riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha definito uno statuto dei diritti del contribuente. Proprio nel settore fiscale il legislatore ha sentito l'obbligo di porsi delle autolimitazioni, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni, alla loro efficacia temporale, all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria, all'informazione del contribuente, alla conoscenza

degli atti e semplificazione e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7).

In più, il settore fiscale è oggetto, in questa legislatura, di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa: sotto il primo profilo, segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

Ritiene che sarà interessante per la Commissione verificare come hanno funzionato le autolimitazioni del legislatore e se quindi siano esportabili in altri campi e valutare, ancora una volta, l'indispensabile intreccio tra azione legislativa e azione amministrativa.

Ai fini dell'indagine, come sempre, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, apprezzando l'impostazione data alla nuova indagine conoscitiva promossa dalla Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la prima audizione, che coinvolgerà, come di consueto, le associazioni di tutela dei consumatori, avrà luogo martedì prossimo alle ore 13,15.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale
PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha concluso, nel corso della legislatura, tre indagini conoscitive, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa, alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze e alla semplificazione e trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

In tutte le tre indagini è stato sfiorato il tema della complessità del sistema fiscale e delle semplificazioni possibili.

In questa legislatura, la questione è stata oggetto di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa: sotto il primo profilo, si segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

L'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, con l'obiettivo della semplificazione, ha delegato il Governo a provvedere: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Sempre sul piano legislativo, il tema delle semplificazioni è stato oggetto, da ultimo, del recente decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Lo stesso decreto-legge, all'articolo 4, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione della

comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenda per la semplificazione indica il fisco tra i cinque settori chiave di intervento (gli altri sono: cittadinanza digitale; *welfare* e salute; edilizia; impresa) e individua 9 obiettivi, taluni dei quali già conseguiti: 1. un'unica tassa sulla casa; 2. la messa a regime della dichiarazione dei redditi precompilata; 3. il completamento della dichiarazione dei redditi precompilata con i dati relativi alle spese sanitarie; 4. la presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura catastale; 5. la semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni tra fisco e contribuenti e la riduzione e riorganizzazione degli adempimenti; 6. nuove modalità di controllo fiscale, atte a favorire l'incontro con il contribuente; 7. la verifica delle misure di semplificazione già adottate e la progressiva estensione di ulteriori misure all'intera organizzazione; 8. la catalogazione e schematizzazione delle delibere comunali; 9. l'evoluzione delle procedure di aggiornamento delle banche dati catastali tramite canale telematico.

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha dunque istituito, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, della quale l'Agenda prevede l'implementazione. La dichiarazione dei redditi precompilata rappresenta un esempio delle difficoltà e delle ambiguità della semplificazione. Pensata come uno strumento di semplificazione nei rapporti tra fisco e cittadini contribuenti, presenta elementi in chiaroscuro, tra i quali:

– l'immediatezza del rapporto è filtrata dalla necessità e dai tempi della registrazione al sito dell'Agenzia delle entrate;

– i dati precompilati sono parziali e richiedono attente verifiche, dal momento che l'onere per la loro compilazione ricade su numerosi soggetti anche privati; tra gli altri: le assicurazioni per i premi assicurativi su vita e infortuni; enti e casse di assistenza sanitaria, medici, strutture sanitarie, farmacie, ottici, parafarmacie, radiologi, ostetriche, veterinari, infermieri e psicologi per le spese sanitarie; gli amministratori di condominio per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico del condominio;

– l'instabilità della normativa, per esempio in materia di detrazioni fiscali, rende comunque necessaria la verifica dei dati.

Per le detrazioni fiscali delle spese effettuate con obiettivi di riqualificazione energetica e di sicurezza i cittadini contribuenti devono effettuare ulteriori adempimenti *on line* sul sito dell'Enea, anche qui previa registrazione e con non pochi passaggi.

L'indagine della Commissione sarà anche tesa a valutare le implicazioni della digitalizzazione sulla semplificazione, che potrebbero poi costituire oggetto di una specifica attività conoscitiva.

Un altro tema che al momento è rimasto fuori sia della delega sia dell'Agenda riguarda la moltiplicazione delle scadenze, nel corso di tutto l'anno, che tiene impegnati cittadini e imprese per molti giorni, incidendo negativamente sulla produttività di queste ultime).

Anche il settore fiscale, seppure organizzato in una serie di testi unici, presenta quei fenomeni di stratificazione e volatilità normativa che contraddistinguono la produzione normativa degli ultimi anni, in questo ambito accentuati da misure *una tantum* o ad efficacia annuale e quindi soggette a conferma (spesso con modifiche, come nel caso delle detrazioni fiscali).

L'indagine, ovviamente nel rispetto delle attribuzioni delle Commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, investe un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficoltoso e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche. Non a caso, la legge 27 luglio 2000, n. 212 ha definito uno statuto dei diritti del contribuente, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2), alla loro efficacia temporale (articolo 3), all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria (articolo 4), all'informazione del contribuente (articolo 5), alla conoscenza degli atti e semplificazione (articolo 6) e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7). Le previsioni dello Statuto del contribuente potranno costituire una sorta di guida nei lavori della Commissione, che potrà valutarne l'efficacia e l'osservanza, a diciassette anni di distanza dall'approvazione.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto dei cittadini e delle imprese.

Si elencano di seguito i soggetti che verranno auditi con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per rendere più semplici i rapporti tra fisco e cittadini e imprese:

Associazioni a tutela dei cittadini:

associazioni dei consumatori.

Professioni:

liberi professionisti, attivi anche nelle attività di conciliazione e mediazione (in particolare: commercialisti; avvocati);

ordini professionali coinvolti nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate (in particolare: farmacisti, veterinari).

Imprese:

Confindustria, le organizzazioni afferenti a R.Ete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), le organizzazioni dell'edilizia, dell'agricoltura e del mondo cooperativo.

Sindacati:

CISL, CGIL, UGL, UIL; Unione sindacale di base.

Banche:

ABI

Istituzioni:

Agenzia delle entrate;
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
rappresentanti del Tavolo istituzionale per la semplificazione (istituito
con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2012);
ANCI.

Esperti:

docenti universitari; ricercatori.

Potranno essere auditi altri soggetti negli ambiti indicati.

L'indagine si concluderà entro il 30 settembre 2017.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 21 febbraio 2017

Plenaria
59ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il dottor Giuseppe Nicolosi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il dottor Antonio Sangermano, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il dottor Lorenzo Gestri, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Giuseppe Nicolosi, del dottor Lorenzo Gestri e del dottor Antonio Sangermano, magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, in merito ai profili inerenti alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, con riferimento all'incendio avvenuto il 1° dicembre 2013 in un laboratorio di Prato, nonché con riferimento ai fenomeni di caporalato emersi nel settore agricolo nella Regione Toscana

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor Giuseppe NICOLOSI, il dottor Antonio SANGERMANO e il dottor Lorenzo GESTRI intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili inerenti alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, con riferimento all'incendio avvenuto il 1° dicembre 2013 in un laboratorio di Prato, nonché con riferimento ai fenomeni di caporalato emersi nel settore agricolo nella Regione Toscana.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

